

XLIV.

TORNATA DEL 25 GENNAIO 1901

Presidenza del Vicepresidente CANNIZZARO.

Sommario. — *Congedo — Comunicazione — Risultato di votazione — Seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni sull'emigrazione » (N. 29-urgenza) — All'art. 1 parlano i senatori Gabba, Visocchi, Pierantoni, i ministri della guerra, degli affari esteri ed il senatore Lampertico, relatore — Approvazione degli articoli 1 e 2 — All'articolo 3 parlano i senatori Pierantoni, Pisa e Lampertico, relatore — Approvazione dell'art. 3 — All'art. 4 parlano i senatori Pierantoni e Cerruti Carlo — Approvazione degli articoli 4 e 5 — All'art. 6 parlano il senatore Pierantoni, il ministro degli affari esteri ed il senatore Lampertico, relatore — Approvazione dell'art. 6 — All'art. 7 parlano i senatori Odescalchi, Pisa, Vitelleschi ed il ministro degli affari esteri — Annunzio d'interpellanza — Ripresa della discussione — Parlano, sempre all'art. 7, i senatori Pierantoni e Lampertico, relatore — Approvazione degli articoli 7, 8 e 9 — Rinvio a domani del seguito della discussione — Comunicazione. — Osservazioni del Presidente e dei senatori Vitelleschi e Gadda sull'ordine delle discussioni del Senato.*

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri degli affari esteri, del tesoro, della guerra, della marina, delle finanze e dei lavori pubblici.

TAVERNA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale viene approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Peiroleri chiede un mese di congedo per motivi di salute.

Se non vi sono osservazioni, questo congedo si intende accordato.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Il ministro del Portogallo presentò personalmente alla Presidenza del Senato la copia di un estratto degli atti della seduta del 3 gennaio 1901 della Camera dei Pari del Regno di Portogallo. In quella seduta venne espresso un voto di profondo dolore per la morte del Re Umberto e si elogiarono le virtù dell'estinto.

La Presidenza della Camera dei Pari ha poi, a sua volta, trasmesso al Senato copia del processo verbale.

Prego il senatore, *segretario*, Chiala di dare lettura di questi due atti.

CHIALA, *segretario*, legge:

Copia de parte da acta da sessão de 3 Janeiro de 1901.

S. Ex.^a en seguido, propoz que se lançasse na acta um voto de profundissima magua pela morte do Rei Humberto I, victima, em Monza, de um odioso e abominavel attentado, acontecimento este inesperado e deplorabilissimo, que levou o lucto e a dôr as' Familias Reaes de Italia e Portugal, e que, causando geral consternação nos dois paizes, produzin viva indignação em todas as nações do mundo civilizando. (*Muitos apoiados*).

Associaram-se a esta proposta, exaltando as virtudes e merecimentos, por parte do finado o Sr. Ministro dos Negocios Estrangeiros, por parte do partido regenerador, o Digno Par Frederico Arouca e por parte do partido progressista o Digno Par Elvino de Britto.

Approvada por aclamação a proposta do Sr. Presidente.

.....
Direção Geral de Secretaria da Camara dos Dignos Pares do Reino, em 9 de Janeiro de 1901.

FRANCISCO CABRAL METELLE.

Sendo a Camara dos Pares do Reino de Portugal resolvido unanimemente, em sua sessão de 3 de Janeiro que se lançasse na acta um voto de profundo sentimento pela morte de Sua Magestade o Rei de Italia Humberto I, e que se fizesse chegar ao conhecimento do Senado italiano esta solemne manifestação do seu muito sentido pezame por taõ doloroso acontecimento, que en luctou todo o mundo civilizado, cabenos a hora de apresentar, por este meio ao mesmo Senado, a copia authentica da acta da referida sessão.

Palacio das Cortes, em 9 de Janeiro de 1901.

Firmati:

Ing. FREDERICO DE BÉVAR GOMEZ DO COSTA
VISCONDE D'ALTRANGUIA.
FERNANDO LASCHER.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delle votazioni di ballottaggio fatte nella seduta di ieri.

Per la nomina di un commissario nella Commissione di finanze:

Senatori votanti	86
Il senatore Colombo ebbe voti .	52
» Dini » .	30

Proclamo eletto il senatore Colombo.

Per la nomina di un commissario nella Commissione per le petizioni:

Senatori votanti	84
Il senatore Di Marco ebbe voti .	47
» Di Marzo » .	26

Proclamo eletto il senatore Di Marco.

Per la nomina di un commissario nella Commissione dei trattati internazionali:

Senatori votanti	87
Il senatore Visocchi ebbe voti .	43
» Chiala » .	36

Proclamo eletto il senatore Visocchi.

Per la nomina di un commissario nella Commissione dei decreti registrati con riserva:

Senatori votanti	75
Il senatore Arrivabene ebbe voti .	40
» Colombo » .	30

Proclamo eletto il senatore Arrivabene.

Per la nomina di un commissario di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il culto:

Senatori votanti	85
Il senatore Taiani ebbe voti .	53
» Roux » .	25

Proclamo eletto il senatore Taiani.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« **Disposizione sull' emigrazione** » (n. 29).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge: « **Disposizione sull' emigrazione** ».

Come il Senato ricorda, nella seduta di ieri l'altro fu chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo.

CAPO I.

Dell' emigrazione in generale.

Art. 1.

L'emigrazione è libera nei limiti stabiliti dal diritto vigente.

Gli iscritti di leva che abbiano compiuto, o che compiano nell'anno, il diciottesimo anno di età, gli iscritti di leva marittima e i militari del Corpo reale equipaggi potranno emigrare quando abbiano ottenuto il permesso, i primi dal prefetto o dal sottoprefetto, i secondi dal capitano di porto e gli ultimi dal comandante del Corpo.

I militari di prima categoria dell'esercito che non abbiano compiuto il ventottesimo anno di età potranno emigrare quando abbiano ottenuto il permesso dal comandante del Distretto, al quale dovranno provare di trovarsi in una delle condizioni che saranno specificate dal Regolamento.

È libera l'emigrazione dei militari di seconda e di terza categoria, appartenenti all'Esercito e alla Marina.

È pure libera l'emigrazione dei militari di prima categoria appartenenti all'Esercito che, abbiano compiuto il ventottesimo anno di età; ma sino a quando non abbiano compiuto il trentaduesimo anno, essi debbono notificare la loro partenza al comandante del Distretto. Questa notificazione sarà fatta in carta libera e senza spesa, nel modo che sarà stabilito dal Regolamento.

La facoltà di emigrare consentita ai militari dai precedenti capoversi potrà essere, in casi eccezionali, temporaneamente sospesa con decreto reale, su proposta dei Ministri della guerra e della marina.

Il Ministro degli affari esteri potrà, d'accordo col Ministro dell'interno, sospendere l'emigrazione verso una determinata regione, per motivi d'ordine pubblico, o quando possano correre grave pericolo la vita, la libertà, gli averi dell'emigrante.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Gabba primo iscritto.

GADDA. Prendo la parola, non coll'intenzione di proporre emendamenti, ma soltanto per rilevare in questo articolo 1 una imperfezione non lieve, benchè scevra di conseguenze pratiche.

Questo articolo dice:

« L'emigrazione è libera nei limiti stabiliti dal diritto vigente ».

Poi seguono cinque capoversi, nei quali sono enumerate le persone, la cui libertà di emigrazione è limitata, e queste persone appar-

tengono alle categorie di militari di terra e di mare. I non militari non sono contemplati nell'articolo, onde è naturale domandare entro quali limiti sia per costoro circoscritta la libertà di emigrazione. A questa domanda sembra rispondere il primo capoverso dell'articolo, il quale rimanda al diritto vigente. Ma dove è scritto questo *diritto* vigente?

Che io sappia, non vi hanno intorno alla libertà di emigrare altre disposizioni che quelle contenute nell'art. 3 del Regio decreto del 7 ottobre 1900, concernente il rilascio dei passaporti per l'estero. In questo articolo è detto: « È vietato di dar corso alle domande per ottenere la dichiarazione di nulla osta e di rilasciare passaporti per l'estero alle persone che risultano trovarsi in una delle categorie seguenti:

« I. Coloro, che abbandonando le persone affidate alla loro cura, non constino di aver provveduto in modo stabile alla sussistenza di esse;

« II. Le persone, che, a norma delle leggi civili, sieno sottoposte alla potestà altrui, se prima del consenso della persona, da cui dipendono, o, in mancanza di esse, del pretore del capoluogo di mandamento, o altrimenti del giudice conciliatore, e, trattandosi di minori di 16 anni, se non siano bene affidati, o se vi siano ragioni per credere che siano condotti all'estero per scopi immorali, o per prestare lavoro in industrie pericolose, o nocive alla salute;

« III. Coloro, che devono scontare una pena restrittiva della libertà personale per qualunque reato, o contro i quali sia in corso un giudizio penale per delitto ».

Poi seguono altri sei capoversi, i quali si trovano precisamente riprodotti nel capoverso secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 1° del progetto che abbiamo sott'occhio.

In realtà adunque il citato decreto addita i limiti della libertà di emigrare, anche dei non militari.

E sono limiti giusti e precisi, nè altri se ne possono immaginare. Ma quel decreto non è legge e poi esso riguarda soltanto le persone che domandano un passaporto per emigrare, mentre ognuno può uscire dallo Stato anche senza passaporto.

Perchè dunque, mi domando io, gli articoli del progetto che stiamo esaminando, non hanno riportato nell' art. 7 le disposizioni del R. Decreto 7 ottobre 1900, concernenti i limiti della libertà di emigrare dei non militari, come hanno riprodotto quelle concernenti i militari di terra e di mare? In tal guisa la nuova legge rimane su quel proposito incompleta, e mentre rimanda ad altre leggi che non esistono, risolvesi su quel proposito, in una petizione di principio.

Convengo che la illiceità della emigrazione a chi abbandona i propri figliuoli e la moglie nella miseria, o al minore senza il consenso del padre e tutore, od al sottoposto a penale procedura, si deducono facilmente da altri più generali principii del diritto vigente, ed ancora convengo che efficaci sanzioni civili e penali non ci sono per impedire l'emigrazione a tali persone. Ma queste non sono ragioni per cui non debbasi riconoscere che l'art. 1, che ora si sta esaminando lascia realmente incontemplata una parte della materia che ne informa l'oggetto.

Sarebbe stato del resto doveroso omaggio reso alla pubblica moralità il contemplare, lo stigmatizzare in una legge, che dalla emigrazione s'intitola, quei non pochi sciagurati che hanno emigrato e vanno emigrando, principalmente per sottrarsi agli obblighi di marito e di padre, e per lasciare la loro prole a carico della pubblica beneficenza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Visocchi.

VISOCCHI. Onorevoli senatori.

Io sono dell'avviso di quelli che pensano che si debba apportare a questo disegno di legge quegli emendamenti che alla sapienza del Senato parranno opportuni.

Comprendo la discrezione che sempre serbò questo alto Consesso, per non fare impedimento alla sollecita approvazione delle leggi; ma, quando si tratta di cose abbastanza gravi, a me pare che questa considerazione debba cedere al dovere di apportar nelle leggi la maggior possibile perfezione.

Ho inteso anche dire che non era bene di emendare questo disegno di legge, poichè, tornando esso alla Camera dei deputati, potrebbe non essere più approvato, ma a me pare che non si abbia ad aver questo timore, perchè in

quel ramo del Parlamento esso riportò tanti voti favorevoli che non c'è niuna ragione di temere che debbano mancargliene in così breve spazio di tempo. E dipoi, volendo aprire intero l'animo mio, dirò francamente che non mi affliggerei gran fatto se questa nuova legge sull'emigrazione non venisse a capo.

E la ragione di questo mio pensiero è che di leggi sull'emigrazione ne abbiamo già abbastanza. Ne abbiamo una del 1888, che, se non è la migliore, tuttavia ha il non piccolo pregio d'esser passata nelle consuetudini per 13 anni d'esercizio ed ha permesso che l'emigrazione avesse quel grande sviluppo che essa ha preso.

Abbiamo, oltre di ciò, una legge del 1873, la quale rigorosamente vieta la tratta dei fanciulli e delle donne di età minore. E così fosse osservata! E così ne fosse diligentemente sorvegliato l'adempimento!

Abbiamo in fine un regolamento del 1897, perfezionato nel 1898, che stabilisce le condizioni speciali richieste nelle navi addette al trasporto di viaggiatori; il quale provvede perfettamente all'igiene, alla sicurezza, all'assistenza che si deve prodigare agli emigranti durante il loro viaggio.

A me sembra perciò che siamo largamente provvisti di buone disposizioni legislative e che sarebbe stato miglior consiglio promuovere la rigorosa esecuzione di quelle, piuttosto che fare una legge nuova, che molto turba dell'attuale assetto delle cose, che crea nuovi organismi e complicate funzioni molto pericolose, e che soprattutto non è richiesta dalla pubblica opinione.

Perciò replico che, se questa legge non arrivasse in porto, sarebbe un bene per il nostro paese, ed invece potrebbesi volger l'animo a provvedere che in Europa la nostra emigrazione non si faccia in un modo troppo indecoroso per la nostra patria, e di questo, che mi pare il più urgente bisogno, non si occupa punto il presente disegno di legge.

Infatti chi di noi non sa di quelle luride case di legno poste sopra due ruote, tirate da qualche magra bestia, e molte volte più dal guidatore, contenenti squallide famiglie di donne e fanciulli che vanno ad elemosinare nelle limpitrofe nazioni?

Chi non ha udito dei miseri tuguri che abitano i nostri emigrati e dei vili mestieri a cui si danno?

Chi non sa quanti vizi e quanti malanni riportano fra le nostre buone popolazioni?

Chi di noi non ha veduto i nostri fanciulli a girovagare per le maggiori città di Europa, ballando e cantando e spesso piangendo perchè non hanno raggranellato quel tanto che debbono portare a chi di loro fa mercato?

Chi non sa quanti fanciulli rovinano la loro sanità e la loro vita nelle fabbriche di vetro che sono a Lione?

L'onorevole ministro mi indica che con questa legge vi si provvede, ed è vero in parte, ma vi si era già provveduto con la legge dell'anno 1873 anche più minutamente e con maggior rigore di quel che si faccia in questa; ed appunto perciò era più questione d'eseguire le leggi esistenti che di farne delle nuove le quali non provvegono ai veri mali ed ai veri bisogni.

Ed io debbo aggiungere che molte volte non è la miseria che obbliga i nostri connazionali alle emigrazioni ricordate; non manca a tal segno il lavoro e la carità nella nostra Italia; ma è la speranza e la voglia di guadagnare molto senza lavorare. È bene che ciò si sappia e si ricordi.

Cerchiamo dunque, se è possibile, un argine, un rimedio a questi mali della nostra emigrazione: alla tratta dei fanciulli, alla colpevole mendicizia, all'impiego dei nostri poveri connazionali nei più bassi e più umili servizi, ed alla miseria delle loro abitazioni!

La emigrazione transatlantica è quella che meno ci dà da arrossire e che procede più regolarmente, quella che ormai è a tal punto che i nostri connazionali che lavorano già in gran numero nell'America del Sud e del Nord individualmente servono da ottimi agenti d'emigrazione e chiamano presso di loro amici e parenti, ai quali mandano anche i biglietti belli e fatti per il viaggio. Questi chiamati, al loro arrivo, trovano persone note, che parlano la loro lingua, il posto bello e pronto, lavorano e guadagnano ed han bisogno solo di quella legge che verrà in discussione dopo la presente, quella che tutela i loro risparmi.

Ma pur troppo, signori senatori, questa emigrazione, che è la migliore, quella che offre

meno bisogni e meno inconvenienti, è quella a cui maggiormente rivolge le sue cure la legge che ci sta dinanzi.

Oramai però essa legge ha compiuto il suo primo grande periodo di formazione alla Camera dei deputati ed ora viene a passarla innanzi al Senato, ed io per questo torno al mio principio, e conforto il Senato perchè voglia senza riguardo ammettere quegli emendamenti che crede possano migliorarla.

All'art. 1 io ho a proporre uno, che riguarda gli iscritti di leva di terra e di mare. Infino ad oggi, o signori, noi abbiamo piuttosto a lodarci che a lamentarci del modo come si comportano gli iscritti di leva quando si trovano all'estero. Infatti io so e vedo che molti di loro tornano ad adempiere i loro obblighi in patria. So e rilevo dalle relazioni presentate al ministro della guerra per la leva del 1897 che gli iscritti dimoranti all'estero, presentatisi per mezzo di altra persona ed arruolati per procura, furono nientemeno che 7505, e gli iscritti visitati all'estero, presso i nostri Consolati, per effetto delle disposizioni della legge del 1873, furono 1171. E la relazione suddetta aggiunge che tanto gli uni quanto gli altri annualmente vanno aumentando. Dunque i nostri iscritti di leva sentono il dovere di adempiere a questo obbligo e non mancano di adempiervi largamente.

Ora veramente di questa condizione di cose non mi pareva che noi ci dovessimo preoccupare e che dovessimo prescrivere che i giovani di 18 anni non dovessero emigrare.

E questo, appunto, è scritto in quest'articolo al primo capoverso, cioè gli iscritti di leva, di terra e di mare, arrivati o che stanno per arrivare al loro diciottesimo anno di età, non possono più liberamente emigrare, ma debbono domandare un permesso, chi al prefetto, chi al capitano di porto.

Ora è tanto grave l'onere del servizio militare per due o più anni della migliore gioventù, che aumentarla ed accrescerla, quando non ne è riconosciuto il bisogno, non credo che sia buono, e tale restrizione non è nella legge dell'emigrazione del 1888, ed è una nuova stretta di torchio della legge attuale.

Ma si dirà che possono questi giovani anche emigrare ottenendo il permesso.

Ma, signori, il dare il permesso di espatriare

ad un iscritto di leva a 18 anni, è una cosa che include una grande responsabilità; e, se io fossi prefetto o sottoprefetto, non facilmente rilascerei un permesso di questa natura. Oltre di che, sappiamo tutti i ritardi delle segreterie, le difficoltà di andarvi che si risolvono in perdita di tempo e di danaro.

Quindi, non volendo io abusare della cortese attenzione del Senato, restringo il mio dire alla domanda di sopprimere in quest'articolo il primo capoverso, quello in cui si parla *degli iscritti di leva di terra e di mare*.

Ma l'intenzione del Senato di cominciare da ora ad emendare un articolo per questa ragione forse non è piena nè bastevole, ed in tal considerazione io domanderei che, pure proseguendo nella discussione, pur lasciando alla libertà del Senato di esaminare e discutere se vi sieno altre gravi occasioni da emendare questa legge, si sospenda per ora l'approvazione dell'art. 1. Se altri emendamenti di grande importanza si avranno a fare, allora si potrà accettare anche questo modesto che io propongo; se non ve ne saranno altri, allora io sarò a disposizione del Senato, e, se così si crederà, potrò ritirarlo.

PONZA DI SAN MARTINO, *ministro della guerra*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONZA DI SAN MARTINO, *ministro della guerra*.
All'onor. Visocchi il quale mi pare abbia manifestato l'intendimento di conservare le leggi e le disposizioni antiche per quanto riguarda la limitazione della libertà di espatriare agli iscritti di leva (vale a dire a quelli che hanno compiuto o compiscono i 18 anni) io comincerò per dire che questa disposizione è vigente ed antica; perchè, se non isbaglio, è sancita nella nostra legge in vigore per il reclutamento all'art. 6. Per cui la legge attuale, che abbiamo davanti agli occhi, non fa che confermare questa disposizione già in vigore. Senonchè nelle norme già concretate col ministro degli esteri per l'applicazione di questo primo articolo si è inteso di dare a questi iscritti di leva un alleviamento, nel senso che mentre oggi sono obbligati, per avere il permesso, di presentare la domanda documentata onde comprovare che si trovano in certe condizioni previste dai regolamenti, ora si sarebbe abolita questa restrizione.

Veramente questo nella legge non è detto,

ma è inteso già col ministro degli esteri che sarà messo nel regolamento; in modo che la risposta alla domanda di espatrio di questi iscritti di leva venga dopo ventiquattro ore dalla domanda, ed essi non siano più obbligati di presentare nessun documento per provare che si trovano in una posizione piuttosto che in un'altra.

Naturalmente si è dovuto conservare di non dare questo permesso per poter impedire l'espatrio quando si possa presumere che il permesso è domandato per eludere l'obbligo di leva. Ad ogni modo, relativamente all'antico, questa disposizione sarebbe già un alleviamento.

Di più si è anche inteso che all'atto di dare questo permesso, l'iscritto venga invitato a regolare la sua posizione di fronte alla leva e riceva per questo la direttiva necessaria. Così, ad esempio, quando si possa presumere che egli debba essere riformato per inabilità, egli sarà visitato prima di partire, in modo che non abbia più bisogno di tornare: e parimenti gli saranno fatti presentare i documenti necessari quando gli toccasse di essere ascritto alla terza categoria.

Quanto poi alla esitanza dell'autorità nel dare i permessi mi pare che essa non sarebbe giustificata; perciò in questo senso l'autorità sarà molto larga.

Ha citato lo stesso onorevole Visocchi le cifre dei ritorni che sono cifre confortanti e provano che realmente questi iscritti, che emigrano ai 18 anni fuori d'Italia, tornano quando tocca loro il servizio militare.

Conchiudo col dire che in totale, se la legge non fa che confermare le prescrizioni antiche, il regolamento, il quale è già - si può dire - concretato, include una facilitazione per gli iscritti.

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Ieri l'altro, quando io mi presi la pena di parlare nella discussione generale della legge, non credeva di vedere altri oratori, all'infuori degli onorevoli Vitelleschi e Odescalchi, a sostenere che il Senato eserciti l'alta sua funzione, anzi il dovere, di emendare le leggi. Nella mia gioventù studiai gli aforismi della celebre scuola medica salernitana; fra tanti ne ricorderò due, che per analogia si possono applicare alla nostra potestà. Il primo è il seguente: *Quod extra bonum, quod intra*

malum. E questo precetto medico è utilissimo nella nostra patologia sociale. La nostra gente popolana ha tante buone qualità, esercita mirabilmente il lavoro, i mestieri, specialmente, l'arte di fare figliuoli. Il Nordau scrisse che la classe borghese muore per mancanza di amore e che la classe popolare muore per mancanza di pane.

Noi abbiamo popolazione assai densa; le nascite superano le morti; non vi ha equilibrio di proporzione tra la ricchezza e la popolazione. Proprio non vedo la necessità di sanzionare freni contro al diritto naturale di andar via; perciò da vecchio soldato, ch'è fui soldato volontario della patria, comprendo l'onorevole ministro degli affari esteri quando, non mosso dalla iniziativa degli altri Ministeri, attende mantenere come diritto tradizionale nel paese la limitazione esistente nella legislazione militare contro l'espatriazione dei militari e sostiene che l'articolo tempera il rigore.

L'altro aforisma della celebrata scuola salernitana è questo: *Exercitium magnificat membrum*. Esso si applica tanto alla vita fisica, specialmente alla ginnastica e alle funzioni fisiologiche, quanto alle funzioni intellettuali e psichiche. Da lungo tempo la maggioranza del Senato si abituò a non fare opera di emendazione dei disegni di legge. Rese inerte l'articolo 55 dello Statuto.

Siffatta dessuetudine ha atrofizzato le funzioni legislative dell'assemblea, ed io, che ancora mi sento vigoroso, vorrei riattivare le nostre funzioni politiche (*Si ride*).

L'onorevole collega preopinante ha sollevato una grave questione, che merita l'oracolo dell'onorevole relatore. Il quale ier l'altro deplorò, e nessuno più di me lo deplora con lui, l'ora tarda, che gli tolse di rispondere a molte mie obiezioni; uomo integro, dotto pubblicista, egli pertanto dichiarò che se l'onorevole Pierantoni avesse dimostrato che i regolamenti toccavano o avrebbero toccata la potestà legislativa del Senato, egli sarebbe stato della mia opinione opposta alla legge. E io mi muovo verso di lui per convincerlo. L'onorevole Gabba ha osservato che nel primo alinea dell'articolo si afferma un principio: *di essere l'emigrazione libera nei limiti stabiliti dal diritto vigente*; ed ha chiesto, ricordando una vecchia abolita sanzione sopra i passaporti, il necessario coor-

dinamento del diritto individua'le col rispetto dei doveri della famiglia e di altri doveri sociali. Ben disse il collega.

Però, per dare la prova della continua dimenticanza e violazione delle leggi fondamentali del Regno, io cito l'articolo 26 dello Statuto, il quale dichiara che la *libertà individuale è garantita*, e che essa non può essere sospesa se non per leggi e nella forma contemplata dalle leggi; richiamo l'attenzione di un decreto sottoposto dal presente Ministero alla firma della Corona in Capodimonte ai 7 di ottobre del 1900, che per essere atto del potere esecutivo, introdusse l'obbligo dei passaporti che erano stati aboliti e persino introdusse la tassa su di essi, applicando le tasse sulle concessioni governative.

Pochi conoscono simigliante decreto, perchè per vivere in pace in Italia bisognerebbe stare continuamente colla *Gazzetta Ufficiale* del Regno nelle mani a leggervi mille e cento ordini in gran parte arbitrari.

Chi può negare che si sia violato l'articolo ricordato dello Statuto che comanda che solamente la legge possa restringere la libertà di andare?

L'onorevole ministro della guerra ha ben potuto persuadere l'onorevole Visocchi, pur non accettando il suo emendamento, non ricordando che la legge, quella che vige e quella che riduce la libertà di andare fuori Regno degli iscritti in leva, fatta la differenza, che la legge piemontese era coordinata al sistema dell'esercito permanente cui faceva compimento la guardia nazionale, mentre di poi l'esercito si trasformò in nazione armata, quando, dopo le grandi vittorie dell'esercito germanico si volle imitare, cose non imitabili, il sistema federale di armamento nazionale territoriale, in uno stato unitario.

Prego quindi l'onorevole relatore, prego l'onorevole ministro che ha parlato prima di me, di rispondere: se, dopo la pubblicazione di questa legge, avrà tuttora vigore il Decreto costituzionale ora detto dell'ottobre 1900.

Detto ciò per provare all'egregio relatore ed amico, che i decreti e i regolamenti continuano a violare le leggi e ad usurpare la potestà legislativa troppo negletta, io mi permetto di esaminare l'articolo in discussione non nei suoi

primi paragrafi, ma nel quarto e quinto. Il capoverso 5 reca:

« La facoltà di emigrare consentita ai militari dai precedenti capoversi potrà essere in CASI ECCEZIONALI temporaneamente sospesa, con decreto reale, su proposta dei ministri della guerra e della marina ». Per questa sanzione la libertà individuale non rimane sospesa dalla legge militare; ma potrà esserla dall'arbitrio, più o meno prudente del Ministero. Adopero la parola *arbitrio* nel significato correttissimo, non suppongo l'uso per mala intenzione; ma il sospetto, l'errore, la paura, l'inganno sono fatti umani. Censurate sono le leggi che risultano vaghe, non precise, non determinate. CASI eccezionali? Chi li prevede? Quali saranno detti casi?

Voi non siete costretti, voi, grandi gentiluomini, ufficiali di Stato, signori di città, a vivere in mezzo alle miserie e alle buone virtù dei campagnuoli; però non ignorate che, quando le nostre classi agricole ed operaie si preparano a cercare terre straniere debbono fare grandi sacrifici per raccogliere la somma necessaria al viaggio. Se, già preparati al viaggio, sul momento della partenza si troveranno in balia di un *ordine ministeriale* proibitivo, saranno irrimediabilmente, grandemente danneggiati. E il Ministero assumerà una responsabilità gravissima e morale e politica ed economica, impendendo a coloro i quali pure rispettano la legge sul servizio militare, di andare oltre lo Stato. Queste contese accresceranno gli animi contrari al sistema vigente di Governo.

Procedo innanzi, sempre rimanendo nel terreno tracciato dall'articolo. Una cattiva consuetudine prevale nella intitolazione delle nostre leggi, le quali recano un titolo, e poi introducono tante altre sanzioni che spesso toccano altre categorie di leggi bene distinte e di pubblica ragione. Nel caso in discorso, la legge considerata la necessità o la prudenza che impone al Governo di trattenere in patria i cittadini attivi, validi iscritti alla milizia, si separa dall'obbietto, competenza del Ministero della guerra e corre a quello degli affari esteri.

L'ultimo capoverso, e su di esso vorrei sentire l'autorevole parola del ministro degli affari esteri, reca: *il ministro degli affari esteri (che non è certo quello della guerra) potrà d'accordo*

col ministro dell'interno (e il ministro dell'interno non è il ministro della guerra) sospendere l'emigrazione verso una determinata regione. Qui dunque non si contempla più la potestà di sospendere l'uscita degli iscritti alla leva, l'emigrazione dei militari, ma di sospendere l'emigrazione verso una determinata regione per motivi d'ordine pubblico, ovvero quando possano correre grave pericolo la vita, la libertà o gli averi degli emigranti. Vecchi, giovani, fanciulli, donne, matrone, tutti vanno impediti di andare verso una regione indicata.

Qui non s'impone, più il diritto eccezionale, cioè la previsione della guerra; ma si sanziona una potestà sconfinata per due ministri: d'impedire che partano gli emigranti per mare (perchè per terra non saranno impediti). Quali sono i *motivi di ordine pubblico*? Queste frasi antiche sospendono l'uso di molti diritti nello interno dello Stato. Scritte in una legge di emigrazione, non possono essere motivi interni. Che cosa qui si vuole intendere? Al certo il divieto di andare in una data regione, che sarà provocato dai rapporti dei consoli, che sono annoiati delle nostre classi popolari emigranti, le quali spesso si trovano abbandonate agli appaltatori, o nella miseria per morti od altro.

E si dice: « quando possano correre grave pericolo la vita, la libertà o gli averi degli emigranti ». Per regola generale, chi si affida al mare corre sempre grave pericolo; durante la navigazione, spesso si muore; e perciò i capitani ed altri del servizio fanno da ufficiali di stato civile, ricevono i testamenti. Può credersi che il Ministero degli affari esteri preveda il pericolo che possono correre gli emigranti di perdere la vita, la libertà o gli averi, in mare e in terra straniera? Come prevedere la possibilità di tali pericoli?

Forse in questa legge il ministro degli affari esteri avrà creduto di risolvere la responsabilità che sollevano le guerre civili quando sono danneggiati gli stranieri nostri cittadini, stimati come neutrali. Non è questo il luogo di risolvere una grandissima questione.

Il Codice della marina mercantile sanzionò i principi della neutralità. Codice e principi distinsero il dovere dello Stato da quello del singolo emigrante. Ne parlai nella discussione generale. Quindi, se fossero possibili correzioni, io proporrei che, a parte la possibilità di vo-

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900-901 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GENNAIO 1901

tarsi l'articolo presente fino al capoverso 6, la rimanente parte dell'articolo dovrebbe essere soppressa.

E qui rivolgo una domanda all' egregio relatore, chiedendogli scusa se provocai l'equivoco, in cui egli cadde ieri l'altro, di credermi disposto a molestare la sua bella ed ornata parola. Egli volle parlare delle rondinelle cantate dal poeta Zanella, ed io mi ricordai della *Rondinella pellegrina* di Tommaso Grossi (*ilarità*); fu il sentimento poetico che ci mosse l'anima e ci fece sentire una nota amena. Però uscì dal labbro suo una affermazione soavissima che lessi persino stampata. Mentre l'onor. Vitelleschi ricordava le fasi, per le quali passò il fenomeno dell'emigrazione, il relatore, condannando il ricordo, sostenne che non bisognava pensare all'antica era, perchè si trattava di fenomeno nuovissimo, tanto che il vocabolario della Crusca ha stentato ad accettare la parola *emigrazione* nelle sue edizioni.

Onorevoli colleghi, voi conoscete i *Capitula Longobardorum*, tradotti magnificamente in italiano, talchè sono citati dalla Crusca. Là dove si ricorda la legge di Rotari intorno alla manomissione per cui si poneva il manomesso sopra un crocivio e gli si diceva: *sei libero di uscire per i quattro punti del mondo*, fu usata la parola emigrare. Questa solennità che era una eccezione nel tempo in cui il signore poteva ricercare lo schiavo, il vassallo, in tutte le altre terre, poi diventò il principio della Rivoluzione francese.

La parola *emigrare* è latina; l'adopera il Boccaccio nel *Commento alla Divina Commedia* e significa uscire dal paese, solo o accompagnato dalla famiglia, per andare in paesi lontani, si dice anche di tutto un popolo.

Ora domando al relatore: crede egli, che dicendo che tutto sarà regolato per mezzo di regolamento, la facoltà di emigrare, anche dopo queste severe sanzioni dell'articolo, sarà tale che il decreto-legge non lederà la legge medesima? Se mi convincerà, io non voglio usare una frase bizzarra spesso usata del nostro rimpianto collega, il Mantellini; gli darò un amplesso, una stretta cordiale di mano, perchè le grandi e difficili opere provano i grandi ingegni.

Concludo adunque col dire che mi spieghi il ministro degli esteri in quale senso egli intenda

la parola *emigrazione*; mi spieghi perchè in questo articolo di carattere tutto militare siansi confusi una parte di poteri internazionali, che servirà moltissimo a molestare il ministro degli affari esteri, perchè, quando avrete approvato la disposizione « per motivi di ordine pubblico » i diplomatici potranno picchiare continuamente alla porta del ministero, perchè siano impediti le emigrazioni dopo che il Parlamento avrà dato il potere d'impedire.

VISCONTI VENOSTA, *ministro degli affari esteri*.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VISCONTI VENOSTA, *ministro degli affari esteri*.
Dirò brevissime parole al senatore Pierantoni.

Non ho mai supposto che i passaporti fossero una violazione dello Statuto. Ognuno di noi può viaggiare, e tutti lo sanno, senza passaporto; ma quando si tratta di operai, che emigrano in cerca di lavoro, il passaporto non è già una proibizione, non è un vincolo della loro libertà, ma una protezione, poichè vi sono degli Stati i quali chiuderebbero loro la frontiera, se non fossero muniti di questo documento.

Questi emigranti lo ignorano; non dobbiamo noi supplire alla loro ignoranza, ed evitare loro dei danni che possono essere gravissimi?

Vi è oggi una tendenza in Stati anche vicini ed in quelli più liberi di Europa a domandare a questi emigranti dei recapiti che siano una guarentigia e del loro luogo di origine, ed anche, in certo modo, della loro moralità. È dunque una protezione e non un vincolo quello che noi accordiamo agli emigranti per impedire loro il gravissimo rischio, o di essere respinti dalla frontiera o di essere espulsi.

L'onor. senatore Pierantoni crede che il Governo abbia voluto servirsi di questi precetti di legge per arrogarsi l'enorme arbitrio di inceppare la libertà individuale. Ma questa facoltà già esiste poichè anche ora il Governo può sospendere e sospende l'emigrazione in alcuni casi, e cioè quando gli emigranti possano correre gravi pericoli di sicurezza o di vita.

Il Governo ha la facoltà di vietare, non già la partenza dei singoli individui che possano chiamarsi emigranti o non emigranti; ma di impedire i reclutamenti, gli arruolamenti, le partenze in numero considerevoli di emigranti, caratterizzati tali, per paesi dove, o per condi-

zioni politiche o per condizioni di clima, o per condizioni materiali, questi emigranti non potrebbero che andare incontro ai disastri od alla morte.

L'onorevole Pierantoni sa bene in quale classe diseredata i nostri emigranti si reclutano, sa bene come siano sprovvisti di ogni nozione intorno ai luoghi dove vanno, alla sorte che li aspetta.

Talvolta le più biasimevoli speculazioni li spingono in luoghi che non possono rappresentare per essi che le maggiori sciagure.

In questi casi il vietare i reclutamenti, le partenze di emigranti più o meno arruolati, non è un arbitrio, ma è un dovere elementare del Governo, un obbligo di umanità e di tutela sociale.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. L'onorevole ministro, certamente per mia colpa, non mi ha compreso. Io non ho detto che il potere legislativo non possa fare una legge, che limiti il diritto di emigrare; ho detto che l'art. 26 dello Statuto comanda che soltanto la legge possa limitare la libertà individuale. E ciò s'intende benissimo, perchè la legge massima è lo Statuto, e solamente le leggi posteriori possono, per la dottrina dell'onnipotenza parlamentare, svolgere e modificare lo Statuto medesimo.

Inoltre, la libertà individuale è di giure naturale e va molto rispettata. Per questo ho richiamato l'onorevole ministro alla discussione speciale, poichè egli non potè rispondere a me che parlai dopo di lui. Un ministro ha sempre il diritto di prendere la parola, ma, quando svolge la iniziativa legislativa, ha il dovere di rispondere ai chiarimenti e alle obiezioni che sorgono dalla legge.

Ripeto la questione che ho trattata. Il ministro ha detto che la potestà di dare i passaporti spetta al Governo, e che questa potestà è conforme all'umanità e al diritto, essendo una protezione degli emigranti.

Io, onorevole ministro degli affari esteri, che, a torto, non son stimato un liberale conservatore, ho qui un libro del Bolis, che fu dotto e solerte ufficiale di alta polizia; reca il titolo: *La politica e le classi pericolose della società*. Credo che il Bolis morì questore. Egli bene avverte che il passaporto non obbligatorio è cosa

prudente. Il volerlo obbligatorio per negarlo è confisca di libertà.

Consulti il testo e la discussione della legge Crispi del 1889 sulla pubblica sicurezza in cui leggerà sanzioni gravissime e preventive contro le classi pericolose e quella vergogna del domicilio coatto, cagione di danni, e ne raccoglierà l'insegnamento che non si volle introdurre disposizione alcuna sopra i passaporti.

Il Bolis, commentando lo Statuto e le leggi di polizia, scrive: « Il cittadino di uno Stato libero deve avere il diritto di recarsi ove meglio gli piaccia.

« L'abolizione dei passaporti internazionali non sarà soltanto un omaggio alla civiltà dei tempi, come diceva la Commissione della Camera dei deputati, ma un provvedimento di grande importanza nei rapporti economici, favoreggiando il commercio, le industrie e il progresso, facilitando le relazioni tra i diversi paesi liberando i viaggiatori delle molestie e dagli inceppamenti ».

Più appresso: « Termometro sicuro della libertà di un popolo è l'esaminare la sua legislazione sopra i passaporti ».

« Un libero Governo non teme il progresso, ma lo cerca e lo favorisce, aiuta i cittadini in tutto ».

Il sistema dominante a cui s'informava la nostra legge del 1857, se non erra la memoria, è questo: che i passaporti, di poi aboliti, non potevano essere imposti per andare all'estero. Tanto è vero che non vi era legge relativa alla materia che un decreto dato da Capodimonte dell'ottobre 1900 volle introdurre nel silenzio della legge di pubblica sicurezza e contro l'articolo 26 dello Statuto che addimandava una legge, una lunga serie di disposizioni. Vedo con soddisfazione che l'onorevole ministro della guerra mi approva.

Il sistema del passaporto facoltativo è utile, perchè si esce dal Regno per entrare in paese straniero, e vi hanno Stati, quali la Turchia, la Russia e gli Stati Uniti, che vogliono che lo straniero ne sia munito. Ma l'onorevole ministro non confonda l'articolo generale con la disposizione speciale dell'articolo in discussione. Il comma, che io discuto, dà potestà di impedire la partenza collettiva degli emigranti, gli arruolamenti, le carovane o compagnie di

colonizzazione. Però l'art. 5 può tornare fatale agli emigranti.

Il regolamento del Senato vuole che non si passi dalla discussione di un articolo a quella dell'altro, e se ciò facessi ne avrei rimprovero dal presidente; mi basta però di aver chiarito il mio convincimento, ho chiesto il rispetto dello Statuto e la competenza legislativa dell'assemblea, e ripeto: che condizione si fa a noi? Non ci è dato ottenere un'emendazione, non uno schiarimento di legge? È grave il fatto; ma non mi do per vinto. Un giorno parlai solo qui dentro contro il domicilio coatto; parve cosa audace; oggi l'abolizione del domicilio coatto è manifesto di Governo. Se l'Ufficio Centrale, mediante *ordini del giorno*, esprime voti per temperare la vaghezza della legge e colmarne le lacune, io ho pensato di servire il mio paese e la classe dei derelitti facendo una seminagione di critiche e di proposte, che il tempo, lo spero, raccomanderà ai futuri.

LAMPERTICO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMPERTICO, *relatore*. Risponderò brevemente, ma spero esattamente, agli egregi colleghi, i quali hanno preso la parola, e prima all'onorevole senatore Gabba.

L'onorevole senatore Gabba osserva, che il primo capoverso dell'art. 1 del disegno di legge dichiara esser libera l'emigrazione nei limiti stabilita dal diritto vigente, espressione generale; mentre i limiti stabiliti in questo disegno di legge non sono che quelli dipendenti dal servizio militare.

Il senatore Gabba perciò rimprovera in qualche modo la dizione di questo capoverso di non essere sufficientemente comprensiva, perchè non accenna ai limiti dipendenti da altre leggi. Non occorre enoverarli. Accennerò solo quelli che sono in relazione a procedimenti giudiziari.

Farne l'enoverazione sarebbe impossibile: si correrebbe forse anche rischio di ometterne qualcuno.

Nel modo dunque, con cui la legge si esprime, sono invece compresi tutti. Parmi questo il miglior modo, perchè il desiderio del senatore Gabba si trovi soddisfatto. Il principio è chiarissimo ed incontrastabile.

L'emigrazione è libera: libera come tutti gli altri atti della vita civile; condizionata cioè alla

osservanza dei doveri, che sono imposti dalla convivenza civile.

Il che è quello, che proviamo ogni giorno; perchè ogni giorno noi, si può dire, in tutti gli atti della nostra vita esteriore ci sentiamo liberi, ma liberi nei limiti, che sono dalla vita sociale imposti sotto forma di legge.

Se non temessi di occupare il Senato oziosamente, avrei la riprova di ciò nei precedenti stessi di questo disegno di legge.

Non si seppe infine trovare un modo di esprimersi più chiaro e determinato di questo.

Se per qualche momento si era abbandonato come enunciazione di principio superfluo, si è ripigliato poi per togliere i dubbi, ai quali avea dato occasione particolarmente la circolare Depretis del 1873.

Ringrazio assai il senatore Visocchi di avermi dato modo di supplire a una mia dimenticanza dell'altro giorno; una dimenticanza, che va attribuita alla rapidità imposta dalla strettezza del tempo.

Ho accennato nella discussione generale al grande beneficio che porta questa legge, anche perchè dà maggiore efficacia alla legge, la quale protegge i minorenni, di cui purtroppo si fa dolorosa tratta fuori d'Italia.

Vi è la legge del 1873; ma la legge, che noi stiamo, io spero, per approvare, dà sanzioni più efficaci, e particolarmente in dipendenza della legge, la quale protegge in generale il lavoro dei fanciulli.

In fatto, io, avea ricevuto entrando nell'Aula una relazione intitolata: *I minorenni italiani, e le vetrerie francesi*. È appunto la relazione, a cui accennava il senatore Visocchi; fatta dal viceconsole Lionello Scelsi, che ha già retto il Regio Consolato in Lione. In questa relazione sono narrati al vivo quei mali, che si deplorano, quando si tratta di minorenni fuori d'Italia.

Il senatore Visocchi con questo, mi ha dato in mano un argomento efficacissimo per raccomandare la legge, perchè mi ha fornito una testimonianza flagrante, che, non ostante la legge del 1873, sussistano questi mali, e come quindi sia da invocarsi una legge, che vi ponga più efficace rimedio.

Il senatore Visocchi vorrebbe togliere il secondo capoverso dell'art. 1, *degli iscritti di leva*, come se con esso ne fosse aggravata la condizione.

Quanto ha semplicemente, e, direi, militarmente detto il ministro della guerra, parmi aver chiarito ogni dubbio, e fatto palese, che col secondo capoverso, lungi dall'aggravare, si migliora anzi la condizione degli iscritti di leva.

Vengo al senatore Pierantoni, ed alle sue soavi osservazioni *soavemente* risponderò. (*ilarità*).

Il senatore Pierantoni mi oppone prima di tutto l'articolo dello Statuto, il quale sancisce la libertà individuale, dirò meglio, la riconosce.

Ora quanto a questo, mi pare di aver già risposto antecedentemente.

I diritti, riconosciuti dalla ragione, come conformi alla natura umana, e sanciti negli statuti e nelle leggi, stanno, ma stanno con quei limiti, i quali sono richiesti dalla convivenza civile, dalla vita sociale, limiti, che poi sono i soli efficaci a farli rispettare.

Il senatore Pierantoni osserva, che questo primo articolo dà al ministro degli affari esteri, d'accordo col ministro dell'interno, facoltà di sospendere l'emigrazione verso determinate regioni per determinate ragioni di ordine pubblico.

Che si fa di diverso da quello che si è fatto e si fa?

Con una circolare del 21 gennaio 1889, in esecuzione della legge *Crispi* del 1888, « avendo il ministro notizia, che si stava preparando una colossale immigrazione nel Brasile, avvertiva i prefetti, che le regioni settentrionali del Brasile, ossia le più vicine all'Equatore, erano in generale malsane o poco adatte al fisico dei nostri emigranti, mentre quelle a mezzogiorno, e tra queste la provincia di S. Paolo, presentavano condizioni più propizie, ed una qualche prospettiva a coloro, che vi si recassero con buona volontà di occuparsi, o fossero disposti ad affrontare le difficoltà dei primi con ispirito di sacrificio e di abnegazione per trovarvi discreta esistenza ».

La provincia di Minas Gerae, dove si credeva che almeno una porzione degli emigranti si avviasse, non era tutta sana.

La parte di settentrione non era in generale, e specialmente il grande bacino del fiume San Francisco, un buon soggiorno per i nostri emigranti. Invece quella, che si estende a mezzodi-

verso San Paulo, offriva generalmente le stesse condizioni di questa ultima provincia.

Venne il decreto ministeriale del 13 marzo 1889: « essendo per la diffusione della febbre gialla la salute pubblica nel Brasile in condizioni gravissime, si vieta agli agenti e sub-agenti di fare operazioni di emigrazione per il Brasile; si vieta alle Società di navigazione, agli armatori, capitani e padroni di navi di dare imbarco agli emigranti per il Brasile ».

Il 3 marzo 1889 viene una circolare, che mette in guardia gli operai, che erano sollecitati di andare all'Argentina per i lavori di prolungamento della ferrovia da Chilcas a Salta, e quanto alle condizioni insalubri dei luoghi, e quanto alle condizioni, a cui ciò non ostante gli operai si sobbarcavano.

Venne una circolare, che metteva in guardia quanto alle sollecitazioni per i lavori delle ferrovie a Portorico. E questa è del 22 gennaio 1889.

Venne un'altra circolare dell'8 febbraio 1889, che avvertiva diecimila emigranti italiani trovarsi agglomerati nell'asilo di S. Paulo. Un'altra del 14 febbraio 1889, che avvertiva del pericolo, che potevano essere trasferiti in regioni malsane.

Aggiungo una circolare del 14 marzo 1889, che metteva in avvertenza delle delusioni toccate ad emigranti al Brasile, e un'altra pure del 1° marzo 1889, che dava avviso, che il Governo del Paraguay aveva disdetto i primi inviti; una per l'Uruguay del 5 febbraio, che avvertiva dell'aridità del terreno, dell'alta temperatura, della mancanza di comunicazioni, della povertà del paese; un'altra del 2 aprile 1889, pure per l'Uruguay, che avvertiva esservi una vasta estensione di terreno coperto di boschi e ricco di acque, e che si sarebbero fatte le anticipazioni delle spese di viaggio; ma essere ancora ignoto il prezzo del terreno, i modi e termini del pagamento, le condizioni sanitarie, ecc. Finalmente ne accennerò una del 26 luglio 1886, che metteva in diffidenza gli emigranti del Chili, essendo preferiti, per ragioni di razza e di lingua, gli operai spagnoli e portoghesi, ed essendovi mancanza di lavori.

Noi ci troviamo a discutere una legge di tutela degli emigranti. Se come qualcuno propone, nel disegno di legge sopprimiamo detta

facoltà, non potremmo fare neanche quello che si è fatto con la legge Crispi. La legge Crispi del 1883 non era che una legge di polizia, questa invece è una legge sociale; e con questa noi non potremmo fare neanche ciò che si è fatto con quella.

Dove è qualsiasi violazione nè di legge nè dello Statuto?

Io non discuto ora la questione promossa dal senatore Pierantoni sulla legalità dei provvedimenti presi quanto ai passaporti. Ma anche ponendo (ciò che io non ammetto) che tutto quello che si è fatto fin qui sia stato illegale, perchè non dovremmo noi salutare con vera esultanza e compiacenza una legge, che elimina i dubbi?

Che si fa, infine, se non porre fuori di contestazione l'efficacia di legge alle disposizioni, che ne hanno il carattere?

A me pare, che tutto ciò sia evidente, e per ciò con tranquillo animo io raccomando al Senato l'adozione del primo articolo di questo disegno di legge.

Non è superflua nemmeno quella proclamazione di principio, che cioè vi è la libertà di emigrare, salvo i limiti stabiliti dalle leggi. Infatti vi è stata la circolare, che già ho ricordata del ministro Depretis del 1873; era espressa in modo da far nascere il dubbio che questa libertà di emigrare non fosse riconosciuta. Il dubbio nacque così: Secondo la legge di pubblica sicurezza, coloro, i quali aprivano agenzie pubbliche, avevano l'obbligo di affiggere una tabella, in cui indicavano tutte le loro varie operazioni. Ora la circolare Depretis aveva proibito di indicare fra queste operazioni quelle concernenti l'emigrazione.

Da questo n'è successo, che l'emigrazione si trovò per qualche tempo impacciata, e si dirigeva a porti non italiani. Il ministro Nicotera cercò di porvi rimedio. Ma, poichè il dubbio è stato possibile, è meglio togliere il pericolo che si riproduca.

Ciò non si può ottenere meglio, che con detta enunciazione di principio in via legislativa.

Spero che il Senato sia persuaso:

che la libertà di emigrare, salve, s'intende, le condizioni di legge, è un principio di diritto pubblico il quale è sancito, nonchè nello Statuto anche in tutti quanti i nostri ordinamenti e in tutte quante le nostre leggi;

che quanto è stabilito per gli iscritti di leva è piuttosto un alleviamento che un aggravamento;

che l'azione del potere pubblico nel regolare l'emigrazione, se ora ha nella legge, che si propone, un nuovo riconoscimento, non è però una novità, e venne altrettanto esercitata sotto l'impero della legge del 1888, come continuerebbe ad esercitarsi per effetto della legge del 1888, quando il presente disegno di legge non venisse approvato.

In verità, signori senatori, ho filato molti nodi all'ora, più dei 20 nodi che fila un piroscrafo, non parlo dei transatlantici.

Il senatore Pierantoni non si opponga a che il Senato conduca la mia nave in porto.

PRESIDENTE. Il senatore Visocchi insiste nella sua proposta sospensiva?

VISOCCHI. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora, non essendovi altre proposte, pongo ai voti l'art. 1 nel testo già letto.

Coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Coloro che arruolino, conducano o mandino all'estero minori degli anni quindici, a scopo di lavoro, senza che siano stati sottoposti alla visita medica e forniti del libretto del sindaco, di cui all'art. 3 del Regolamento sul lavoro dei fanciulli 17 settembre 1886, saranno puniti con la pena pecuniaria comminata dall'art. 4 della legge 11 febbraio 1886, n. 3657.

(Approvato).

Art. 3.

Chi arruoli o riceva in consegna, nel Regno, uno o più minori degli anni quindici, per impiegarli all'estero, sia in professioni girovaghe, sia in industrie che verranno indicate dal Regolamento come dannose alla salute, o come pericolose, sarà punito con la reclusione fino a sei mesi e con multa da cento a cinquecento lire.

Con la stessa pena sarà punito chiunque conduca o mandi all'estero, o consegna a terze persone perchè conducano all'estero, minori degli anni quindici, con lo scopo d'impiegarli come è detto nella prima parte del presente

articolo. In tal caso, il tutore decadrà dalla tutela e il genitore potrà esser privato della patria potestà.

Le medesime prescrizioni sono applicabili a chi induce una donna minorenni a emigrare, per trarla alla prostituzione.

PIERANTONI. Domando la parola.

PISA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Pierantoni ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. L'onorevole relatore mi stima idoneo ad impedire che la sua nave entri in porto, avendo immaginato di essere sua la nave. Si rassereni, e smetta tale immagine. Ieri l'altro vide un tramway elettrico che gli minacciava la vita nella parola tranquillissima dell'onorevole Vitelleschi (*Ilarità*). Si rassicuri, qui ciascuno compie modestamente il suo dovere, e sono certo che egli condurrà a porto non la sua nave, ma una nave poco bene costruita che venne da altro lido. Egli non ha nè diritto di emendatore nè diritto di proprietà nell'obbietto (*Si ride*). Raccomanda un disegno imperfetto alla venia della maggioranza. Però si persuada l'egregio relatore che nessun ufficio è più importante della discussione parlamentare. In Germania, dove si parla meno di noi, dal marzo 1898 al mese di maggio si discusse una legge più breve e più seria sulla emigrazione.

L'onorevole relatore la conosce? Ebbene il disegno fu rimandato più volta alla Commissione, benchè si usasse il sistema delle tre letture, e vi si facessero molti emendamenti, e si deliberassero aggiunte. Da noi pare che tutto il dovere nostro si debba consumare in brevi ore.

L'art. 3 mi offre di obbiettare, esaminando il secondo capoverso :

« In tale caso il tutore decadrà dalla tutela ed il genitore potrà essere privato della patria potestà ». Desidero sapere (benchè non sia presente il ministro guardasigilli) perchè il padre di famiglia che avrebbe mancato ai più sacri doveri della natura con la vendita del figliuolo, potrebbe essere privato della patria potestà e il tutore decadrebbe soltanto dalla tutela. Perchè questa distinzione? La medesima prescrizione è applicabile a chi induce una donna minorenni ad emigrare per trarla alla prostituzione.

Questa è la imitazione di un articolo proposto

per iniziativa parlamentare nel *Reichstag germanico*, ma colà fu redatta in modo migliore, perchè non contempla soltanto chi induce una donna minorenni alla prostituzione, ma applica i principî della complicità.

Sa dirmi il ministro chi sarà competente in questa repressione penale? Io, se avessi dovuto studiare questo tema delicatissimo, la tutela, il rispetto dell'onore delle fanciulle, avrei persino proposta la competenza dei consoli, i quali, come possono risolvere le questioni che si agitano tra il capitano della nave, il patrono e i naviganti, potrebbero occuparsi della umanissima tutela dei minorenni. Spero che l'onorevole relatore mi risponderà con la sua sapienza e senza preoccupazioni, abbandonando l'idea di avere sulla legge diritti di autore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pisa.

PISA. Premetto che divido l'autorevole avviso del senatore Odescalchi, altro dei membri del nostro Ufficio centrale, avviso espresso anche dal senatore Visocchi, che sia possibile d'introdurre emendamenti in questa legge senza metterne a repentaglio l'esistenza, perchè confesso che ripugna a me pure il pensiero che l'altro ramo del Parlamento, che ha già approvato a grande maggioranza questo progetto di legge, di fronte a eventuali, ponderate e utili modificazioni proposte dal Senato, cambi avviso e respinga il progetto già approvato nelle sue linee sostanziali.

È appunto per ciò che mi permetterò di prender parte alla discussione degli articoli, cercando soltanto di esser breve per non abusare della cortese pazienza del Senato. Su quest'articolo 3 accennerò semplicemente a un dubbio che mi è sorto circa al suo dispositivo penale, sulla proporzionalità cioè delle pene che in questo articolo sono comminate per raggiungere almeno in parte gli intenti sociali voluti dalla legge. In quest'articolo si minacciano pene per chi induce ad andare all'estero minorenni, e così pure si comminano le stesse pene a chi conduce o mandi all'estero minorenni di anni 15 con lo scopo di impiegarli, come è detto nella prima parte dell'articolo. Nell'ultimo capoverso poi dell'articolo si parla invece di un reato che mi sembra di indole molto più grave dei reati accennati antecedentemente; si tratta nullameno che di un quasi ratto di donna minorenni

per eccitarla, anzi per metterla nella prostituzione. Occorre appena rammentare al Senato che in questi giorni è sorto a Roma un sodalizio con alti intenti sociali, un sodalizio che si propone appunto di combattere questa vergognosa tratta delle bianche, come è chiamata; e questo sodalizio meritamente ha proclamato presidente onorario l'onor. ministro degli esteri, qui presente. Or bene, in questa legge speciale sull'emigrazione, che ha un carattere eminentemente sociale, si tratta di questo reato, che è uno dei più infami che si possano commettere sotto pretesto di emigrazione, e si commina alla persona, che induce una donna minorenni a emigrare per trarla alla prostituzione, la pena massima della reclusione a 6 mesi. Io non sono penalista, perciò accampo qui semplicemente un dubbio: mi sono però dato cura di guardare il Codice penale che tratta di delitti simili, ed ho trovato delle sanzioni a reati che hanno analogia a quello di cui si tratta agli articoli 345 e 346. Ivi per simili reati si parla di pene dai 3 ai 30 mesi, e all'art. 346 si parla di pena da 3 mesi a 2 anni. In un articolo posteriore di questa stessa legge si commina un anno di pena a chi conduca all'estero dei minorenni, puramente abbandonandoli senza alcuna risorsa. Mi permetto di domandare alla saviezza del relatore, che certamente ha studiato a fondo la legge, se qualche dubbio non gli è occorso su questo argomento, e se non trova, per caso, meno proporzionata la pena in questa fattispecie, considerando la differenza di gravità dei reati ed anche la differenza dell'offesa alla morale, che per me è la massima, fra il reato di abbandono di minorenni all'estero senz'altro e fra il reato invece d'emigrazione provocata di donna minorenni per trarla alla prostituzione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Lampertico.

LAMPERTICO, *relatore*. Prendo la parola di buon animo, perchè mi pare, che si possano con molta facilità dissipare i dubbi che sono stati enunciati, ma non hanno perciò minor ragione di essere posti innanzi, perchè toccano argomenti di grande importanza.

Devo tuttavia premettere un'avvertenza.

Le osservazioni, che si sono fatte, sono di duplice ordine: in parte tendono ancora a ribadire quello, che è stato già detto nella discussione generale, che in fin dei conti poi sarebbe me-

glio, che la legge si emendasse, e che, emendata, avesse l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento; e sia.

Non ritornerò sulle cose dette nella discussione generale. Per parte mia chiarisco soltanto il mio pensiero, che è un pensiero pratico e positivo.

È vero sì o no, che di una legge simile abbiamo bisogno? E, se c'è questa persuasione, possiamo sperare, che, anche solo per le difficoltà, che sono *in re ipsa*, si possa conseguire lo scopo, quando bene la legge si migliorasse?

Ciascuno di noi pesi questo dubbio nell'animo suo.

Delle osservazioni che si son fatte, alcune non concernono che la dizione, senza che però possa sorgere dubbio sul significato. Concernono soltanto la maggiore o minore chiarezza della espressione.

Altre si eliminano, solo che si ponga mente allo scopo, che la legge si propone, e che senza più determina ne' suoi effetti.

La legge è legge sulla emigrazione.

Essa è dunque una legge speciale, legge sulla emigrazione; deroga quindi senz'altro a tutte le disposizioni, che hanno per oggetto la emigrazione.

Niente di più.

Sussistono perciò le prescrizioni del Codice penale, che hanno una ragione d'essere in sé medesime, indipendentemente dalla emigrazione.

Così il Codice penale punisce chi induce una donna di età minore alla prostituzione.

Questo disegno di legge punisce chi induce una donna minorenni a emigrare per trarla alla prostituzione.

Questo disegno di legge ha dunque di mira un determinato modo di raggiungere il fine criminoso, la prostituzione.

Esso nulla toglie alle disposizioni del Codice penale, che invece puniscono l'indurre una donna minorenni alla prostituzione con inganno qualsiasi.

PIERANTONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Io deploro la sventura di non essere stato compreso dall'onor. relatore. Egli confessa che la legge non è chiara nella dizione; ma non vuole emendamenti. Due sono

le maggiori regole intorno alla interpretazione delle leggi, la ricerca della mente del legislatore, la preferenza da darsi alle parole quando sono ambigue.

È regola costituzionale l'altra, per cui la legge posteriore deroga all'antecedente, ed essa impera specialmente quando leggi speciali derogano ai principî generali.

L'onor. relatore non ignora che la giurisprudenza ha sempre affermato che non sono le parole dei deputati, dei senatori e dei ministri, ovvero dei relatori, quelle che possano dare la vera intenzione della legge quando si vive in uno Stato retto a governo rappresentativo con due Camere e per voti di maggioranza.

I magistrati non debbono essere che la *parola applicata* delle leggi. Le leggi oscure sono la fortuna dei legulei. Basta il fatto che ella di continuo confessa la imperfezione della legge, per concedere il diritto costituzionale di emendarla. Il tutore è colui che supplisce ad un dovere di natura, è una persona scelta tra i parenti, e quando mancano i parenti tra gli amici. È punito colla decadenza dall'ufficio. Risponda il signor relatore perchè il padre di famiglia che ha venduta la prole può essere privato della patria potestà? Se ella, senatore Lampertico, non trova una ragione per spiegare la differenza del testo, non mi dica che io mi devo adagiare su parole che non rassicurano nè la mia mente, nè il mio cuore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola e non essendovi proposte, passo ai voti l'art. 3.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

Chi abbandoni in paese straniero minori degli anni diciassette, avuti in consegna nel Regno per dare ad essi lavoro, sarà punito con la reclusione fino ad un anno e con multa da trecento a mille lire, senza pregiudizio delle maggiori pene in caso di maltrattamenti o di servizie.

Se il minore non abbia compiuto quattordici anni, la pena sarà aumentata della metà.

L'imputato, cittadino o straniero, sarà giudicato a richiesta del Ministro della giustizia o a querela di parte; e se già fu, per lo stesso reato, giudicato all'estero, si applicheranno le disposizioni degli articoli 7 e 8 del Codice penale.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Come il Senato vede con questa legge, che doveva essere una semplice legge di tutela e di umanità per la emigrazione, si fanno strappi alle altre leggi fondamentali del diritto nazionale.

Nell'art. 3 si toccò la patria potestà e la tutela, due istituti di grande ragione naturale e sociale. Questa si vuol chiamare una legge sociale, e il relatore dice: quelle che vigevano erano leggi di polizia. Io stimo che tutte le leggi sono sociali e politiche, poichè è vero che la politica è l'arte di studiare la specie umana per bene governarla.

L'art. 4 solleva una serie di questioni, ardue, gravissime. La relazione non illumina l'articolo, non ne dice le ragioni, non invoca dottrina, non ragione comparata, nè rannoda la innovazione al diritto penale vigente.

Io comprendo che l'egregio uomo che non patì la condanna di attendere alla professione penale possa guardare i canoni, che l'articolo contiene con indifferenza; però il diritto dello Stato di punire i reati, che si commettono all'estero, è una delle più ardue materie del diritto internazionale penale.

Altra cosa è la punizione già sanzionata contro chi arruola minorenni nel Regno in frode e in danno, perchè il delitto si compie nel territorio nazionale ove impera il principio della territorialità della legge penale e l'azione del magistrato è possibile; altro il delitto imposto nell'abbandono fatto in paese straniero di minorenni che siano già usciti dal Regno, ovvero che siano nati da padri infelici o snaturati all'estero che pertanto siano rimasti cittadini italiani.

All'alinea ultimo si sanziona che l'imputato, cittadino o straniero, sarà giudicato a richiesta del ministro della giustizia o a *querela di parte*. I senatori debbono tenere presente la disposizione dell'art. 3 del Codice penale, che dispone in questi termini: *Il cittadino è giudicato nel Regno ancorchè sia stato giudicato all'estero*. Ma chi per lo stesso delitto ha contro di sè la condanna straniera può essere di nuovo giudicato nel Regno a richiesta del ministro di giustizia. Suppongo nota a tutti la ragione di questa domanda.

L'art. 4 di poi permette sempre a richiesta del ministro anzidetto il giudizio nel Regno per

i delitti contro la sicurezza dello Stato, la falsità delle monete e delle carte di debito pubblico, se la pena non è inferiore a cinque anni.

Io non comprendo la possibilità giuridica dell'articolo. Come sarà citato chi avrà commesso il reato all'estero? A richiesta del ministro della giustizia; ma non è autorità giudiziaria a *querela di parte*; ma bisogna dare all'estero o nel Regno la querela? E la legge italiana come impera nel dominio straniero? Sol quando delinquenti tornassero nel Regno, i pubblici Ministeri potrebbero agire d'ufficio.

Tutte queste difficoltà dovevano essere studiate in relazione al diritto di estradizione da uomini altamente competenti e sopra i trattati e il diritto penale straniero.

A me basta di consacrare queste osservazioni negli atti parlamentari. Potrei chiedere a tutti i giuristi e magistrati del Regno, se sono serie e possibili queste sanzioni di legge che non saranno mai applicate, e che sono inutili dichiarazioni.

CERRUTI CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI CARLO, *dell'Ufficio centrale*. Consenta il senatore Pierantoni ch'io dica che l'art. 4 è chiaro. Esso riguarda il caso di colui, che, avendo ricevuto nello Stato un minore per dargli lavoro all'estero, poi l'abbandoni; e, a tutela dei minori, l'articolo dichiara che questo abbandono è reato. Ma, dichiarato così, l'articolo aggiunge che per questo reato non si procederà che a richiesta del ministro di grazia e giustizia, o per querela di parte.

Si dispone così, perchè talora importa riconoscere per quali cause sia avvenuto l'abbandono del minore; potendo concorrere circostanze tali, per le quali nè alla parte convenga nè al ministro di grazia e giustizia paia utile provocare un giudizio.

In alcuni casi, il Codice penale dichiara che non si possa procedere, tranne ad istanza della parte o ad istanza del ministro di grazia e giustizia.

Così l'art 4, che stiamo esaminando, a questi casi n'aggiunge uno nuovo. Che v'ha di strano? Nulla affatto.

Il senatore Pierantoni domanda che cosa accadrà se la persona, imputata dell'abbandono del minore, rientrerà nello Stato.

PIERANTONI. No...

CERRUTI CARLO... Allora abbia la cortesia di precisare la domanda sua, affinché io possa rispondergli esattamente.

PRESIDENTE. Non trasformiamo la discussione in un dialogo.

CERRUTI CARLO. Allora io non ho altro a dire, giacchè il senatore Pierantoni mi accennò che io non ho compreso bene la sua domanda.

PIERANTONI. Io sono sempre disposto a contentare i desideri de' colleghi, ma non sapeva che il collega Cerruti appartenesse all'Ufficio centrale...

CERRUTI CARLO. È scritto nella relazione...

PIERANTONI... Non aveva letto i nomi dei colleghi dell'Ufficio centrale, nè avevo veduto il collega nel banco speciale assegnato ai commissari. Ma mi affretto a chiarire a lui la mia obbiezione. Io ho detto che nel diritto penale vi sono delitti, che, commessi all'estero, si puniscono contro la regola della territorialità della legge nel Regno, e che vi sia la potestà data al guardasigilli di chiedere anche il giudizio contro italiani condannati all'estero per gli stessi delitti.

Il delitto, che si prevede nell'articolo, non è di quei reati pubblici contro la sicurezza dello Stato e via discorrendo, ma è un reato che si consuma all'estero da italiani, i quali si trovano già all'estero, l'elemento costitutivo di questo reato è il fatto dell'abbandono, la qualità di minore, e l'obbligo di procurargli un lavoro.

Questi sono i tre estremi. Bisogna anche trovare il dolo, e non ce lo vedo nell'articolo. Ed allora ho detto: se questo è un reato che si consuma all'estero, perchè è subordinato alla doppia condizione; che l'azione punitiva sarà messa in movimento o da querela di parte, o da richiesta del Ministero? Questa richiesta poi dovrà essere fatta non a noi, ma all'estero; ed allora bisogna trovare la legge straniera che punisca il reato, perchè, altrimenti, come si potrebbe, per un fatto commesso all'estero, punire un individuo che neppure si trova nel Regno?

Queste sono le obiezioni che io faccio. Il senatore Cerruti è della professione giuridica; e sarò lieto se riuscirà a dissipare le mie preoccupazioni.

CERRUTI CARLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI CARLO, *dell' Ufficio centrale*. Basta ricordare alcune disposizioni del Codice penale, perchè tutto riesca chiaro.

Coll'art. 4 del disegno di legge si eleva a reato il fatto di chi, avendo ricevuto nello Stato un minore per occuparlo all'estero in qualche lavoro, lo abbandona. Il senatore Pierantoni consente che colla legge ciò possa farsi. Ma egli domanda: Ecchè accadrà? E come e dove si agirà? E perchè si agirà soltanto ad istanza di parte o ad istanza del ministro di grazia e giustizia, se il reato verrà commesso?

Si abbia presente l'art. 5 del Codice penale, eccone le parole: « Il cittadino che commette in territorio estero un reato, per il quale la legge italiana stabilisca una pena restrittiva della libertà personale, non inferiore nel minimo ai tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio del Regno, ma la pena è diminuita di un sesto, ed all'ergastolo è sostituita la reclusione da 25 a 30 anni. Se trattisi di delitto, pel quale sia stabilita una pena restrittiva della libertà personale, di minore durata, non si procede che a querela di parte o a richiesta del Governo estero ».

Quando l'art. 4 di questa legge dichiara che si procederà a querela di parte, non fa che ripetere quello che per una parte è già scritto nell'art. 5 del Cod. penale. E quando aggiunge che si possa procedere anche ad istanza del ministro di grazia e giustizia ed attribuisce anche a lui la difesa del minore abbandonato, ne assicura meglio il diritto e non offende la ragione di alcuno.

Al reato che sia stato commesso da uno straniero provvede il successivo art. 6 del Codice penale, ove sta scritto così:

« Lo straniero che fuori dei casi indicati nell'art. 4 commette in territorio estero a danno dello Stato o di un cittadino un delitto per il quale la legge italiana stabilisca una pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo di un anno, è punito secondo la legge medesima e semprechè si trovi nel territorio del Regno, ma la pena è diminuita di un terzo e all'ergastolo è sostituita la reclusione non inferiore ai 20 anni. Non si procede che a richiesta del Ministero di grazia e giustizia o a querela di parte ».

Ecco ripetuta qui, circa all'inizio dell'azione

penale, quella limitazione che è scritta nell'articolo 4 del disegno di legge.

Dunque nulla vi è nell'articolo stesso di anormale e di nuovo.

E circa al luogo in cui si istituirà il giudizio il Codice di procedura penale provvede.

Il giudizio sarà istituito dove il reato fu commesso: e, se accadesse che all'estero non si volesse applicare la legge italiana che dichiara reato l'abbandono del minore, sarà sempre vero che, se l'autore del reato venga in Italia, vi sarà punito.

Dunque a me pare che l'art. 4 proposto non contraddica ad alcun principio scritto nel codice penale.

PRESIDENTE. Non essendovi proposte, pongo ai voti l'art. 4.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 5.

Le autorità competenti dovranno trasmettere la domanda per il passaporto, e rilasciarlo entro ventiquattro ore dal ricevimento della domanda, o del nulla-osta, corredati dei documenti prescritti dalle disposizioni sulla concessione dei passaporti per l'estero.

Il passaporto rilasciato agli emigranti che si recano all'estero a scopo di lavoro e alle loro famiglie, e tutti gli atti necessari per ottenerlo, sono esenti dalla tassa di bollo e da ogni altra tassa.

(Approvato).

CAPO II.

Dell'emigrazione a paesi transoceanici.

Art. 6.

Emigrante, per gli effetti del presente capo, è il cittadino che si rechi in paese posto di là dal Canale di Suez, escluse le colonie e i protettorati italiani, o in paese posto di là dallo Stretto di Gibilterra, escluse le coste d'Europa, viaggiando in terza classe, o in classe che il Commissariato dell'emigrazione dichiara equivalente alla terza attuale.

L'emigrante di nazionalità non italiana, che prenda imbarco in un porto del Regno, è parreggiato al nazionale, anche per gli effetti degli articoli 21, 26 e 27, ma non potrà fruire

dell'opera degli uffici di protezione all'estero, indicati nell'art. 12.

Il passaporto non è obbligatorio per coloro che non sono cittadini italiani.

I passeggeri che partano spontaneamente e a proprie spese, in terza classe o in classe equiparata alla terza, su piroscafi nazionali o stranieri, e viaggino oltre il Canale di Suez, non saranno considerati come emigranti se quelli di nazionalità italiana non superino il numero di cinquanta. Quando siano più di cinquanta, per considerarli non emigranti, occorrerà uno speciale permesso del Commissariato.

Questa disposizione potrà esser sospesa con decreto reale.

È data facoltà al Ministro degli affari esteri di provvedere, con speciali disposizioni, alla tutela della emigrazione che si effettuasse per mezzo di bastimenti a vela.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Ricorderà l'onorevole ministro degli affari esteri che io domandai nella discussione generale quale era la ragione, per la quale, dopo essersi definito l'emigrante per il viaggiatore che va a cercare lavoro all'estero, si sia posta la disposizione scritta in questo articolo, disposizione che contiene due grandi limitazioni. L'una che il solo fatto di voler andare oltre il canale di Suez determini un'altra grave sanzione contro l'emigrante, perchè il Commissariato avrà la potestà di dire che, se parte a proprie spese e paga la seconda classe, debba essere assimilato ai viaggiatori di terza e che possa non farlo partire.

Il ministro degli affari esteri, che si disse fautore della politica della porta aperta per la Cina, perchè vuole imporre ai nostri connazionali che si recano nei paesi retti a Capitolazione, quali sono il Siam, la Cina, la Corea, il Madagascar, il Zanzibar e in [altri paesi dove imperano persino le leggi penali e i tribunali consolari, quest'altra minaccia: che quando vogliono andare oltre Gibilterra e il canale di Suez, se si trovano in cinquanta, possano soffrire il divieto, di modo che tutta la scaltrezza sarà di partire in numero di 49?

Io non so quali criteri e quali scopi determinati vollero che un povero emigrante di Susa, un altro del Friuli, un altro delle provincie me-

ridionali, sol che si trovino tutti al porto di Genova od altrove per l'imbarco, se saranno contati per capi, debbano perdere le spese fatte per toccare il lido, e nel momento di partire, pur avendo il passaporto, si debbano veder tolta la libertà di andare.

Se avessi trovato spiegato nella Relazione la ragione di queste disposizioni mi sarei taciuto. Nella discussione generale chiesi al ministro degli affari esteri: Che cosa è questo trattamento che si fa contro il nostro regime delle *capitolazioni*, il quale ha fondamento sull'antitesi storica, religiosa e politica che impedisce si possano assimilare razze distinte per religione, per lingua, per costumi e per altri elementi nella comunanza del diritto?

Aspetterò dal ministro degli affari esteri una risposta che, rimanendo negli *Atti parlamentari*, o avrà chiarita la volontà legislativa, per cui siamo esortati ad approvare, ovvero servirà a conoscere la oscurità della legge.

VISCONTI-VENOSTA, *ministro dagli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCONTI VENOSTA, *ministro degli affari esteri*. Confesso di non comprendere che cosa abbia a fare il regime delle capitolazioni con la materia che riguarda la presente legge.

La legge dice che gli emigranti per gli effetti del capo secondo della legge, sono quelli che vanno in determinate direzioni, vale a dire quegli emigranti i quali costituiscono veramente una corrente migratoria e costituiscono quindi il fatto sociale che giustifica la tutela esercitata dalla legge che il Senato discute.

Negli altri paesi andranno degli emigranti, andranno dei lavoratori italiani, ma non sono in tal numero, ma non determinano un tal fatto da esigere la tutela di cui si tratta nel capitolo secondo e cadono sotto le disposizioni del capo primo che è quello della emigrazione in generale.

PIERANTONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. L'onorevole ministro degli affari esteri non sa comprendere come il regime delle capitolazioni possa essere richiamato in questi casi. La legge che cosa dice? Che dentro il Mediterraneo, un giorno lago italiano, si può liberamente andare senza determinazione del

numero degli emigranti, lascia aperta la via per i protettorati italiani e nelle nostre colonie.

Ma prescrive che fuori il canale di Suez, e lo stretto di Gibilterra, a destinazione delle coste d'Europa, l'andare non era impedito, ma se oltre questi confini si voglia andare in cinquanta persone, il Governo abbia la potestà d'impedirlo. Io ho osservato che l'italiano ha il diritto di recarsi nei paesi sottoposti al regime delle capitolazioni, nei quali noi non siamo, andandovi in terre pienamente straniere, perchè pure il suolo apparteneva a un altro Stato che vi esercita sovranità, v'imperano le nostre leggi e con esse la giurisdizione dei consoli nel penale e nel civile.

Ciò posto, non può la legge impedire all'emigrante italiano di andare in quei paesi, nè si può dire che la grande fiumana dell'emigrazione possa essere composta da cinquanta persone. Toltane una, quarantanove persone possono andare.

La legge non dice che, se vi sarà un vettore, che ha formato una carovana di cinquanta emigranti, sorgerà allora soltanto la potestà d'impedire la spedizione. Sono queste le ragioni alle quali ho informato il mio primo discorso e la domanda di schiarimenti che oggi forse non avrò.

LAMPERTICO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LAMPERTICO, *relatore*. Come già ebbi a osservare il disegno di legge, che si propone, è legge speciale, legge sull'emigrazione.

Mi accade quindi osservare nuovamente, che esso regola quello, che si propone di regolare in relazione all'oggetto della legge, ma nulla toglie alle leggi, che hanno oggetto diverso.

Tanto meno porta alterazione alle relazioni internazionali.

Se non si è creduto di fare una definizione dell'emigrante, se non desunta da note esteriori, si è voluto con ciò evitare inquisizioni, le quali sarebbero state molte volte fallaci, ma sempre contrarie alla libertà individuale; si sono adottati dunque criteri non già assoluti ma unicamente in relazioni alle disposizioni della presente legge.

Con questo articolo si è bensì fatto un grande progresso coll'estendere la tutela della legge agli stranieri, mentre finora gli stranieri ne erano privi.

Argomentando dalla dizione letterale delle leggi, la tutela dell'emigrazione si limitava ai cittadini italiani; in tal modo valeva solo per i cittadini italiani il divieto, che li sottraeva o almeno si proponeva sottrarli a indebite avarie.

A questi esagerati compensi, che si esigevano dall'emigrante straniero, è dovuta l'origine di fortune cospicue.

Invito perciò il Senato a votare di gran cuore questo articolo; prima perchè, stabilendo dei criteri esteriori, visibili, manifesti, salva con questo anche la libertà individuale, sottraendola a inutili inquisizioni; poi perchè questo articolo di legge stabilisce un principio liberale non solo ma giusto, anzi dirò meglio liberale perchè giusto, estendendo la tutela della legge anche agli stranieri e sottraendo così anche gli stranieri alle avarie, che erano esercitate a loro danno.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando la parola e non essendovi proposte, pongo ai voti l'art. 6.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Del Commissariato e degli Uffici dipendenti.

Art. 7.

Verrà istituito, sotto la dipendenza del Ministro degli affari esteri, un Commissariato nel quale sarà concentrato tutto ciò che si riferisce ai servizi dell'emigrazione.

Il Commissariato dell'emigrazione sarà composto: di un commissario generale, nominato tra gli impiegati superiori dello Stato su proposta del Ministro degli affari esteri, udito il Consiglio dei ministri; di tre commissari, nominati secondo le norme che saranno determinate nel regolamento, e degli ufficiali d'ordine richiesti dal servizio.

Gli stipendi e le indennità dei componenti il Commissariato verranno fissati per decreto reale. Qualora essi siano scelti nelle amministrazioni dello Stato, conservano il grado e i diritti di carriera che loro competono nell'amministrazione da cui provengono, e nella quale possono sempre ritornare col grado e con l'anzianità che avrebbero conseguito se vi fossero rimasti.

Verrà pure istituito un Consiglio dell'emigra-

zione, composto: del commissario generale come delegato del Ministero degli affari esteri; di cinque delegati dei Ministeri dell'interno, del tesoro, della marina, dell'istruzione pubblica e dell'agricoltura; di tre membri nominati per decreto reale, su proposta del Ministro degli affari esteri, tra i cultori delle discipline geografiche, statistiche ed economiche; e di due membri scelti, nei modi che saranno indicati dal regolamento, fra cittadini italiani residenti in Roma, l'uno dalla Lega nazionale delle Società cooperative italiane, e l'altro dalle principali Società di mutuo soccorso delle più importanti città marittime del Regno.

Il Consiglio sarà udito nelle questioni più rilevanti relative alla emigrazione, e nella trattazione degli affari di competenza di più Ministeri.

Ha facoltà di parlare il senatore Odescalchi, primo iscritto.

ODESCALCHI. Io mi preoccupo grandemente di questo nuovo Commissariato che si va a creare, per la molteplicità degli affari che avrà da trattare e per il grande bene che potrà procurare, se costituito seriamente.

Infatti non parlando dell'Eritrea che augurerei che non avessimo, del Benadir, dove vi è molta sabbia e nessun porto per approdare, ma che ha la grande qualità di costar poco o nulla. Abbiamo dai due a tre milioni d'italiani nelle Americhe meridionali, da lì una infinità di rapporti, un grande sviluppo commerciale, tutte cose alle quali un uomo d'energia può dare un fortissimo impulso.

Ora io credo che l'istituzione dei Commissariati possa dare un beneficio assai largo, esiguo o nullo, a seconda della scelta della persona che dovrà dirigerlo. *The right man in the right place*, come dicono gl'inglesi.

Ora, onorevole ministro, vi siete creata una sbarra insormontabile mettendo per legge che questo individuo deve essere uno dei funzionari dello Stato.

Questo Commissariato ha incombenze affatto speciali e richiede da chi lo dirige qualità eccezionali e diverse da quelle che occorrono generalmente per gli impiegati dello Stato; non solo ma io lo immagino un uomo che abbia viaggiato molto, che conosca le condizioni dei

paesi ove queste nostre libere emigrazioni si svolgono, e che vi abbia dei rapporti con esse.

Ora, tutte queste qualità non sono al caso di averle gli impiegati dello Stato che hanno altre e diverse funzioni.

Ma penso che vi è forse un motivo che ha indotto il Ministero, che ha presentato questa legge, a mettere questo articolo, e questo motivo è che in un paese ove è così difficile l'impiegare l'ingegno, e dove il lavoro è così scarso, sarebbe indubbiamente assediato di domande per diventare Commissario. Mi scusi il Senato un esempio ridicolo: ho avuto mille domande per il posto di portiere in casa mia, figuriamoci il numero enorme che avrete per ottenere il posto di Commissario.

Ma, onorevoli ministri, mi pare questa difesa sia eccedente ed esuberante pel pericolo. Mi sembrate come chi minacciato di essere attaccato da un gatto fabbricasse palafitte, ostacoli invincibili ed insormontabili. Avete, senza ricorrere alla legge una difesa molto più facile e semplice che riconosco in voi: la fermezza del vostro carattere.

Io raramente mi sono rivolto a voi, ma quelle rarissime volte che vi ho indirizzato una qualche preghiera, voi, con quella squisita gentilezza che sapete usare, mi avete sempre risposto di no. (*ilarità*).

Così facilmente risponderete di no a chi verrà ad assediare per essere fatto commissario, senza mettere un inciampo insormontabile ad una buona scelta che potreste fare. Infine non vorrei assentire ad uno spirito burocratico di cui questo Commissariato dovrebbe essere scevro perchè infiltrandovisi mi farebbe l'effetto della flossera in un bello e fiorente vigneto.

Se si fosse entrati nell'idea d'accettare degli emendamenti, certamente uno piccolissimo ne avrei presentato in questa questione.

Non credendolo di fare gli altri non vi è ragione che lo faccia io; ma constato che sarà una legge assai imperfetta, non solo per questo piccolo dettaglio, ma per tanti altri emendamenti utili, che si potrebbero portare. Nè ci dovrebbe arrestare il pensiero di trovare difficoltà nell'altro ramo del Parlamento a votare una legge migliorata con giusti emendamenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pisa.

PISA. L'onorevole preopinante con molto maggiore spirito di quello che possa fare io, ha già detto in gran parte quello che mi proponevo d' esporre su questo argomento importantissimo del Commissariato. Si tratta di un'istituzione, certo teoricamente ottima, perchè si capisce l'idea alta che l'ispira, quello di un'organizzazione superiore e di un'alta sorveglianza su questo interesse, per noi italiani grandissimo, dell'emigrazione; interesse grandissimo perchè abbraccia dei milioni di nostri lavoratori.

Purtroppo però c'è da temerne, come testè si diceva, c'è da temerne quella lebbra che ha invaso gran parte delle amministrazioni europee, ed anche la nostra, e che si chiama colla triste parola *burocrazia*.

L'onorevole Ufficio centrale ha già mostrato di preoccuparsene, e parrebbe quasi che io sfondassi una porta aperta, essendovi già un ordine del giorno apposito dell'Ufficio centrale che appunto manifesta questo timore. Si propone infatti quest'ordine del giorno.

« Il Senato invita il Governo a provvedere che nel regolamento per l'esecuzione della legge sieno inserite opportune disposizioni perchè il numero degl'impiegati sia conservato nei limiti strettamente necessari ».

Inutili le chiose. Il tenore di quest'ordine del giorno è ovvio; si mira appunto ad allontanare il pericolo da me citato! Qualora la legge passi desidero ardentemente che basti quest'ordine del giorno; esso non mi toglie però le preoccupazioni, che nello stesso seno dell'Ufficio centrale questa nuova istituzione del Commissariato si vede aver destato.

Vi è poi l'altro obbietto della difficoltà grande nel disimpegno di questa funzione.

Sta in fatto che la responsabilità di questo Commissario generale sarà grandissima, e si richiederanno in lui tante doti che difficilmente, come diceva l'onorevole preopinante, si possono riscontrare in una sola persona.

Ma ammettiamo che anche in questo sia felice la scelta del Governo, auguriamo che questo Commissario abbia tutte le cognizioni richieste dalla specialità della materia, che egli dovrà controllare, ma purtroppo questa materia mi sembra che si allarghi al di là della pretta e alta sorveglianza generica dell'emigrazione. E invero nel suo splendido discorso dell'altro giorno il ministro degli esteri, parlando della

fortunata abolizione degli agenti, disse, che disgraziatamente l'agente al buon lavoratore aggiunge tutto ciò che trova, e le scorie, mescolate alla massa dell'emigrazione che è buona, hanno danneggiato moralmente e materialmente la nostra emigrazione all'estero. Il ministro soggiungeva poi che provvederà il Commissariato ad ovviare anche a questo grave inconveniente.

A me tale nuovo compito sembra enormemente difficile. D'altronde ci troviamo a questo proposito in una disgraziata alternativa; bisogna che tratteniamo a forza nei confini del nostro paese i peggiori elementi dell'emigrazione, o dobbiamo lasciare che se ne faccia scientemente, ponderatamente il triste regalo all'estero con quelle gravi conseguenze morali e materiali, che si sono purtroppo verificate in più d'una occasione.

Ora con quali poteri, con quali discipline potrà il commissario generale discernere le scorie dei buoni elementi? Come potrà egli adempiere questo mandato, ed assumersi anche questa responsabilità in aggiunta a tutte le altre inerenti al suo ufficio?

Dico questo incidentalmente, solo per mostrare quanto vasti siano i confini entro i quali anche secondo l'intenzione del legislatore si dovrà svolgere l'opera del commissario.

E poichè parlo sull'art. 7, sempre a titolo di chiarimento (perchè anch'io mi sono rassegnato a non chiedere per ora emendamenti, ma semplicemente ad esporre quelle mende, che, a mio debole avviso, non mancano nel testo di questa legge), farò un'altra osservazione.

Nell'ultima parte di questo articolo, là dove si disciplina la formazione del Consiglio della emigrazione, è detto che fra i suoi componenti dovranno esservi due membri, scelti nei modi che saranno indicati nel regolamento, fra i cittadini italiani residenti in Roma, l'uno dalla « Lega nazionale delle società cooperative italiane » e l'altro dalle principali Società di mutuo soccorso delle più importanti città marittime del Regno.

Io desidererei sapere dalla cortesia dell'illustre relatore, perchè si è scelta per l'appunto la Lega nazionale delle cooperative italiane alla facoltà di designare questo membro. Che speciale competenza avrà essa in questa materia?

Comprendo perfettamente che la nomina del-

l'alto membro sia stata deferita alle principali Società di mutuo soccorso delle più importanti città marittime del Regno. Come pure avrei compreso che tale nomina fosse stata deferita alle Società di mutuo soccorso dei principali centri della emigrazione, oppure ai Comitati mandamentali che questa legge intende creare.

Ma non comprendo il concetto che ha indotto a dare questa prerogativa alla lega nazionale delle Società cooperative italiane.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Vitelleschi.

VITELLESCHI. Io non oso, come i miei colleghi che hanno parlato prima di me, rassegnarmi *a priori* a che questa legge non si debba correggere. Ciò ripugna alla mia coscienza, che è per me giudice supremo delle mie azioni. Per me, non c'è riguardo che possa obbligarmi ad imporre al mio paese una legge non buona. La futile ragione che non si prolunghi più o meno una discussione nell'una o nell'altra Camera non ha per me alcuna importanza; e d'altronde questa è la vicenda dei regimi costituzionali. Ora questa abitudine che si è presa costantemente di dirci, a proposito di qualunque legge, che noi non dobbiamo parlare perchè non si debba ritornare all'altra Camera e far peregrinare la legge dall'uno all'altro ramo del Parlamento, ripugna alla mia coscienza, e con tutta la buona volontà che ho di essere cortese verso il ministro, per cui professo speciale stima ed amicizia, non me la so imporre. Lascio alla coscienza dei senatori di non votare, se credono, le cose che proporrò, ma io non accetterò mai *a priori* questa massima. E se trovassi un modo, domanderei come proposta pregiudiziale, sulla quale il Senato si dovesse pronunziare se intendano o no che questa legge debba passare senza emendamento, perchè allora occuperei il mio tempo altrimenti. Conversare a vuoto, per il gusto di fare dei discorsi che non debbono avere nessun effetto, è assolutamente tempo perso. Ma non trovando il modo di fare questa proposta, abbandono la cosa alla coscienza dei senatori e procedo per la mia strada.

Lasciando dunque da parte queste osservazioni, sul punto che si discute, io divido gli apprezzamenti del collega senatore Odescalchi.

Io saluto con poco entusiasmo la formazione di questa nuova burocrazia, che vedrete come si impossesserà e cosa diventerà, malgrado l'ordine

del giorno della Commissione. Sarà molto probabilmente un altro mezzo per distribuire impieghi. Riconosco tuttavia la necessità che un ufficio ci sia, e che ci sia quindi questo Commissariato. Ma quello che diceva il senatore Odescalchi è la pura verità.

Un impiegato è proprio l'uomo che non può essere adatto a presiedere un ufficio di questa importanza, poichè l'impiegato deve cominciare la sua carriera da giovane, e quindi per certo non si è quasi mai mosso dal paese. Vero è che il Ministero degli affari esteri potrà avere ricorso a un qualche console in ritiro. Finchè ad un ministro si potrà presentare una occasione di questa natura si farà un'eccezione, ma la regola sarà che dovrà esserci un impiegato nel senso ordinario della parola.

Ora se c'è uomo che può male conoscere il largo mondo, del quale non si prende cognizione che coi contatti di fatto e non col leggere e nemmeno con lo scrivere entro gli uffici, questo uomo proprio disadatto, generalmente parlando, a coprire questa carica è l'impiegato dello Stato.

Voi dovrete scegliere tra quegli uomini, che hanno molto viaggiato, di larghe conoscenze, che hanno visto sui posti come queste cose procedono, e non sarà difficile scegliere fra questi una persona rispettabile e competente e di grande autorità.

Quest'uomo essendo, di origine, impiegato, limiterà la sua tendenza a fare un nuovo grande ufficio di Stato, come tutti gli altri che formano il gran corpo della burocrazia italiana.

Io quindi domando la soppressione di quelle parole che limitano il potere del ministro e gli impongono di designare all'importante ufficio un impiegato dello Stato.

Questa è la proposta che faccio, i senatori non la voteranno; ma io ho fatto l'obbligo mio e gli altri avranno fatto il loro; ma presento formale proposta di sopprimere le parole che limitano la facoltà del ministro, costringendolo a scegliere un impiegato dello Stato per la funzione di commissario generale dell'emigrazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. ministro degli esteri.

VISCONTI VENOSTA, *ministro degli affari esteri*. L'onorevole Vitelleschi ha pronunciato una protesta di cui non so trovare la ragione.

Non uscirà mai dalle mie labbra una parola che sia meno che rispettosa per l'intero diritto e per la più completa libertà di questa alta Assemblea. Ma io credo di non mancare al rispetto che devo al Senato e al suo diritto, esprimendo il desiderio che questa legge sia votata, perchè la considero buona, ed esprimendo il desiderio che non sia troppo differita l'approvazione di ciò che credo un utile progresso, una riforma che mi pare suggerita dalle considerazioni dell'umanità e della giustizia.

Veniamo al Commissariato. La questione si pone in questi termini. Vale meglio che i servizi relativi alla emigrazione siano divisi tra i vari Ministeri che li trattano talvolta con criteri diversi, o siano concentrati in un ufficio unico con un unico indirizzo che è quello della tutela della emigrazione?

Porre la questione in questi termini mi pare che sia un risolverla; e del resto sulla istituzione del Commissariato dissensi non sono sorti, e mi pare che gli onorevoli preopinanti si siano trovati d'accordo.

Come è dalla legge organizzato questo Commissariato?

L'onorevole senatore Odescalchi ci ha detto: Vi siete innalzati davanti una barriera che non potrete sorpassare.

Quale barriera?

La difficoltà insuperabile di trovare una persona che possa utilmente soddisfare agli uffici e alla missione affidata al Commissariato generale.

E l'onorevole senatore Odescalchi come l'onorevole Vitelleschi biasimano soprattutto quella disposizione per la quale il commissario sarà scelto fra gli alti funzionari dello Stato.

A loro avviso funzionario e persona i cui criteri sieno consuetudinari ed angusti costituiscono un tutto inscindibile.

Mi concedano di non partecipare a questo giudizio.

Innanzi tutto questo Ufficio, qualunque sia, ha sempre una parte di amministrazione, e non è male che sia diretto da una persona che abbia le abitudini e le competenze delle amministrazioni. E poi io credo che colle parole *alti funzionari* si acclude una vasta categoria di uomini di varia dottrina, di diverse attitudini, nella quale il Governo avrà la più ampia libertà di scelta, senza timore che lo spirito così detto bu-

rocratico nuoccia a quello spirito di iniziativa che riconosco necessario in quegli uffici di cui il commissario generale sarà investito.

Sono convinto che proponendo che il commissario sia scelto fra gli alti funzionari dello Stato la legge si sia conformata a un concetto opportuno e prudente.

Non potrei dunque accettare l'emendamento del senatore Vitelleschi.

Il senatore Pisa ha parlato del Consiglio dell'emigrazione. Questo Consiglio dell'emigrazione ha per compito di dare il suo avviso al commissario nelle questioni più importanti e di agevolare le relazioni fra i diversi Ministeri, per quelle questioni che necessariamente toccheranno alla competenza dell'uno e dell'altro. Nello stesso tempo si è voluto che il Consiglio fosse aperto non solo, agli studi ma anche alla corrente della opinione.

Con questo concetto nell'altro ramo del Parlamento è stata aggiunta in via di emendamento quella disposizione per la quale è chiamato a far parte del Consiglio un membro della lega nazionale delle Società cooperative e delle Società di mutuo soccorso nell'intento di avere un rappresentante del lavoro.

Il Governo non ha veduto una ragione per opporvisi. Mi pare che una ragione per opporvisi non l'ha formulata nemmeno il senatore Pisa e quindi credo che il Senato potrebbe accettare l'articolo così come è formulato.

VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VITELLESCHI. Quando io ho pronunciato le parole citate dall'onorevole ministro contro la presunzione che il Senato non debba correggere questo progetto di legge, l'ho fatto dopo che già due miei colleghi l'avevano accennata. Dunque, se l'avevano detto, ne avevano qualche ragione. Perciò io ho creduto mio dovere di affermare che non mi potevo associare a questa presunzione perchè, ripeto, credo che il male di questo metodo sia infinitamente più grande del bene che si vorrebbe ottenere. Il ministro diceva che egli desidera, come disse l'altro giorno, che questo progetto di legge approdi per il maggior bene delle classi misere, ed ha ragione; ma ciò già suppone che la legge sia buona, mentre su questa bontà noi discutiamo, perchè se questa legge non fosse perfettamente buona, il beneficio che si vorrebbe

fare sarebbe molto problematico. Ad ogni modo egli, con la sua generosità e il suo carattere, non può volerne a coloro che questo suo atto di umanità cercano rendere migliore. Discutiamo dunque se le disposizioni sono buone o cattive, ma non diciamo innanzi tutto che questo progetto di legge deve essere approvato tal quale è. Eliminiamo questa questione sulla quale non posso accettare discussione. Il ministro ha detto le ragioni per le quali egli preferisce, come commissario per l'emigrazione, un impiegato dello Stato. È vero che fra i funzionari dello Stato vi possono essere occasionalmente delle persone che abbiano la qualità per occupare quel posto, il quale sarà eminentissimo davvero se il Commissariato funzionerà. Per noi, allo stato attuale delle cose, l'emigrazione per la sua quantità e per la posizione che gli emigrati hanno preso nei paesi lontani, è di grandissimo interesse, alla testa dell'Ufficio per l'emigrazione ci vuole che ci siano uomini di speciali attitudini; e se se ne trovano in una nazione due o tre, può essere che non siano impiegati. Il restringere il campo della scelta non è utile perchè questa riesca buona.

Il ministro ritiene, e forse anche a ragione, che potrà trovarne uno. Ma a me, in una faccenda così difficile, rendere così ristretto il ceto tra cui debba scegliersi, mi pare cosa non buona.

Riduco la questione a un apprezzamento di opportunità: mantengo la mia proposta perchè non mi posso sottoscrivere a che le proposte si facciano solo per discorrere. In questo caso non parlerei più. Mantengo dunque la mia proposta; il Senato giudicherà dell'opportunità dei due sistemi ed io mi rassegnerò, contentissimo se il Senato sarà dell'opinione dell'onor. ministro. Se ritirassi la proposta, farei cosa che non penso, perchè la ragione dell'opportunità che si dà per ritirare un emendamento, io non la divido. Quindi, rassegnato se la mia proposta non troverà molti aderenti, propongo che siano eliminate le parole « tra gli impiegati superiori dello Stato ».

PRESIDENTE. La proposta consiste nel sopprimere le parole: « tra gl'impiegati superiori dello Stato ».

Giunti a questo punto, faccio notare al Senato che altri oratori debbono ancora parlare su questo articolo 7; di più devesi deliberare su

di un'aggiunta del senatore Pierantoni e che è del tenore seguente:

« Le Camere di commercio esistenti in paesi stranieri avranno la potestà di mandare a loro spese consiglieri presso il Consiglio di emigrazione ».

Ora, essendo possibile che il Senato, stante l'ora tarda, non si trovi più in numero per deliberare, così io proporrei di rinviare il seguito della discussione a domani!

Voci: No, no, no!

LAMPERTICO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMPERTICO, *relatore*. Io sono agli ordini del Senato, ma, prima che si proceda alla votazione dell'art. 7, io debbo prendere la parola per fare brevissimi osservazioni.

VITELLESCHI. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VITELLESCHI. Dacchè sono in Senato - e sono fortunamente e disgraziatamente parecchi anni - non ho mai inteso nel Senato sollevare questo dubbio del numero legale quando si è in discussione.

Se ad ogni proposta di votazione si dovesse guardare al numero legale non si andrebbe più avanti.

Quando si è partiti da un numero riconosciuto legale questo si suppone che vi sia sempre. In trent'anni, ripeto, che sono in Senato, non ho mai sentito sollevare questo dubbio che renderebbe nel Senato la discussione assolutamente impossibile.

Se ad ogni proposta di votazione si dovesse contare il numero e se, in caso di deficienza, si dovesse telegrafare ai senatori assenti invitandoli a venire da fuori non si discuterebbe più.

Ora nelle cose costituzionali la consuetudine è sovrana.

Del resto me ne rimetto all'autorità del presidente.

GADDA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GADDA. È lontano da me, come lo è certo dall'onor. collega Vitelleschi, la pretesa di dare un suggerimento all'onor. presidente.

Mi permetterei però (ed è su questo punto di vista che io richiamo la sua considerazione) di pregare il presidente ed il Senato a tener

conto che le nostre sedute non sieno troppo brevi.

Ora finiscono un po' troppo presto, e per i senatori che vengono a Roma per adempiere il loro dovere, ciò riesce gravoso, obbligandoli a più lunga assenza dal loro domicilio. Noi cerchiamo di adempiere il nostro dovere, lo facciamo volentieri, stiamo qui e siamo desiderosi che la discussione proceda ampia e regolare, ma bisogna anche che i senatori che sono a Roma, incominciando dall'onor. presidente, abbiano del riguardo per noi.

Dopo due ore circa di discussione a me pare, come pareva al senatore Vitelleschi, che si potrebbe continuare ancora. Il relatore aveva già dichiarato di avere poche parole da aggiungere...

LAMPERTICO, *relatore*. Brevissime parole

GADDA... Infatti può credersi che la discussione avvenuta deve avere chiarito l'articolo in esame.

Ripeto che a me sembra che la seduta potrebbe continuare qualche poco ancora.

PRESIDENTE. La mia proposta mirava a ciò che il Senato potesse discutere e votare l'articolo, che è uno dei più importanti, in condizioni possibili. Del resto io sono agli ordini del Senato e, poichè si desidera continuare la seduta, ritiro la mia proposta.

Annunzio d'interpellanza.

PRESIDENTE. Giacchè sono presenti i ministri degli affari esteri e dell'interno, do loro comunicazione di una domanda di interpellanza presentata dal senatore Canevaro.

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il presidente del Consiglio e il ministro degli affari esteri, sul seguito che il Governo ha dato e intende dare, ai voti espressi dalla conferenza internazionale riunita in Roma per la difesa sociale contro gli anarchici ».

Chiedo al presidente del Consiglio se e quando egli ed il suo collega degli affari esteri intendano rispondere a questa interpellanza.

SARACCO, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. D'accordo col mio collega degli affari esteri, dico al Senato che risponderemo all'interpellanza presentata dal senatore Canevaro quando sarà chiusa la discussione di questa legge sull'emigrazione.

Prenderemo poi i necessari concerti, occor-

rendo, anche con il senatore Canevaro, per fissare il giorno nel quale potrà svolgersi questa sua interpellanza.

CANEVARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANEVARO. Aderisco perfettamente alla proposta del presidente del Consiglio e mi dichiaro agli ordini del Senato.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo dunque la discussione del progetto di legge sull'emigrazione; ha facoltà di parlare il senatore Pierantoni per dar ragione della sua aggiunta, della quale ho già dato lettura.

PIERANTONI. L'art. 7, colleghi venerati, consta di sette sezioni o paragrafi che potevano comporre parecchi articoli. Introduce due istituzioni, un Commissariato e un Consiglio d'amministrazione, determina vagamente uffici e competenze, perchè tutto rimette al moto continuo dei regolamenti e a impiegati da mandare per le parti del mondo.

Io comprendo il disagio di chi non vivendo in Roma vuol tornare a casa; credano pertanto essi, egregi colleghi, che chi vive qui assiduo e lavora e studia le leggi, parlando senza altra intenzione che quella di compiere il proprio dovere, soffre un maggiore disagio.

L'onor. ministro degli affari esteri per respingere le proposte di emendazioni parlò una seconda volta della umanità che impone la necessità di evitare indugi; io risposi che, se questa legge dovesse andare in vigore in sedici giorni o in un periodo certissimo di tempo, avrei compreso che si potesse compiere l'abbandono d'idee giuste, di emendazioni e di aggiunte per poi rimettersene al futuro; ma ricordai che gli ultimi articoli del disegno rimettono l'applicazione della legge ad un anno, e chi sa che succederà dentro questo spazio di tempo. Quindi si cessi dall'invocare il carattere dell'urgenza non plausibile, che può invece valere come argomento, il quale nasconde la mancanza di ogni altra ragione; io son uso a dire le cose come sono, e quali le medito.

L'onorevole relatore l'altro ieri, nella sua bellissima perorazione parlando dell'amore di patria e dell'umanità, che deve accendere il petto dei giovani, accennò a quello che hanno

fatto gli altri Governi, gli altri Stati civili in favore della emigrazione; ma nè nella parola scritta, nè in quella orale egli fece alcuno accenno al diritto comparato.

È una verità più o meno esatta che altri Stati fecero leggi intorno all'emigrazione, se l'oratore vuole intendere che negli '97 e '98 l'Austria e la Germania dettarono due leggi sopra l'emigrazione, ma se egli crede e vuol far credere che queste leggi sieno consone alla nostra, ch'è in discussione, recisamente nego l'affermazione.

L'Austria nel 1897 adottò una legge breve e modesta con la quale sanzionò pene contro gli agenti d'emigrazione, che oggi in Italia rimarrebbero mutando nome, dettò pochi articoli: quei legislatori si preoccuparono dell'opera di aruolatori di popolazioni rurali e specialmente di contadini; si accennò alla necessità di reprimere l'usura rurale, specialmente in Gallizia: quindi la legge austriaca nulla insegna, non consiglia imitazioni.

Dalla Germania con cuor leggiere si è voluto imitare la istituzione di un Consiglio di emigrazione. Una volta si copiava la Francia, da qualche tempo si vuole imitare il così detto mondo germanico. Ma si resero conto gl'imitatori dell'opera compiuta dalla Germania?

La forte nazione, prima ancora che nella regia di Versailles si fosse proclamato l'Impero federale aveva adottata una legge sulla cittadinanza federale al 1° giugno 1870. Per essa, a disfarsi dei nec-guelfi, di coloro che non volevano soffrire il predominio della Prussia sanzionò che tutti quelli che andavano all'estero, o che rimanevano dieci anni fuori del Regno, perdevano la cittadinanza germanica.

Detta legge, che non riferisco nelle sue singole parti, divenne la legge dell'Impero, che ruppe i confini delle due confederazioni fondate dopo la guerra del 1866.

Più tardi la Germania, a cui non si può paragonare l'Italia, non per la sua storia, non per la sua civiltà, non per la sua postura geografica, nè per le leggi e le industrie, la Germania, già preparata ad un grande sviluppo economico, perchè il *Zollverein* che per lungo tempo precedette la evoluzione politica, ebbe in Amburgo il più grande centro delle correnti della umana navigazione. Nel 1898 l'Impero pensò di adottare una legge sull'emigrazione, lunga-

mente studiata, per i fini che appresi negli studi e nei lavori dell'*Istituto di diritto internazionale*, nella stessa Amburgo e nel consorzio dei maggiori insegnanti delle università tedesche, nonchè per obbligo di ufficio, ed anche per ben corrispondere alla fiducia del Governo che spesso mi diè alcun mandato giuridico diplomatico.

La Germania, lo sapete, non si distingue per quella specie di emigrazione che gli Stati Uniti dicono *non desiderabile*, cioè di agricoltori poveri, che emigrano per breve tempo al fine di fare economia, per acquistare un breve peculio e tornare redenti dalla miseria ai patri lidi. Questa virtù, che anima molti dei nostri poveri emigrati dispiace agli Stati Uniti, che non vuole analfabeti, nè invalidi, non operai senza peculio, ma coloro i quali emigrano con l'animo di rimanere in quelle terre e di accettare la cittadinanza americana. Basta ricordare quale fosse l'importanza della legge detta dell'*Home Seade*, per la quale gli Stati Uniti permisero agli emigranti di impossessarsi delle terre *nullius*, colonizzabili. Gli emigranti tedeschi portano in gran parte il sentimento religioso protestante, l'amore di arti e d'industrie, che sono poco svolte tra noi, perchè non abbiamo carbone e ferro, recano la pazienza e l'ordine: attivando le loro energie, sviluppando le industrie di tipo tedesco fanno una grande concorrenza alle industrie indigene della Germania.

Ciascuno sa quanto sia meno grave il sistema tributario degli Stati federali americani di quelli degli Stati della Europa.

Di recente la Germania, per la volontà tenace del suo Imperatore, per la tendenza vivamente protezionista, che domina nel sistema finanziario, e per la fede possente nel suo potere (non disse l'Imperatore che la sua patria *non teme che Dio?*), attese all'acquisto di numerosi ed amplissimi possedimenti coloniali, ed a ritornare all'antica forma delle società di sfruttamento e di colonizzazione, ha quindi con una legge, in opposizione a quel che facciamo noi, permesso gli agenti di emigrazione, e meno quello che si attribuisce l'onorevole Visconti-Venosta, non si sa a qual successore dovrà lasciare tanti affari. La potestà di avviare le correnti di emigrazione, ad impedire che gli emigrati tedeschi, diventati americani, possano far concorrenza alle industrie tedesche, e a creare centri d'influenza tedesca in quelle colonie nascenti, fu

stimata impresa ardua, pericolosa, dimodochè nel Reichstag vi furono ponderate discussioni in difesa della libertà del lavoro, della libertà della emigrazione, prevedendosi la possibilità di conflitti internazionali quando si creeranno quelle influenze coloniali di tedeschi per queste correnti d'avviamento.

Ed allora, accanto al cancelliere dell'Impero, si mise un Consiglio di emigrazione, (io me ne appello a Luigi Bodio, che sa pienamente e profondamente queste cose), con uffici pienamente diversi da questi che si danno ad un individuo, sia un geografo, uno statista o un economista.

Di modo che io mi disimpegno della questione sollevata dai miei amici senatori Odescalchi e Vitelleschi, perchè il Commissario sia un uomo che abbia o non abbia una carriera. Certo essi ben dissero che vi sono pochi paesi che possono avere un Negri o un Mantegazza, per sorvegliare questo grande accentramento...

VISCONTI VENOSTA, *ministro degli affari esteri*.
E i funzionari?

PIERANTONI... Pregol'onorevole ministro di non interrompermi. Io parlo del Consiglio di emigrazione germanico. Ora dico: a parte la questione se si voglia o no sopprimere quello che propone il senatore Vitelleschi, vi è però questo fatto, che voi, accanto al Consiglio di emigrazione, avete aggiunto l'elemento elettivo. E io domando in primo luogo, perchè, avendo ammesso il ministro dell'interno e quello del tesoro, quello della marina, quello della pubblica istruzione e quello di agricoltura, a mandare suoi delegati al Consiglio, si siano esclusi quelli delle poste e telegrafi e dei lavori pubblici, che sono i due Ministeri anche direttamente impegnati, perchè il servizio postale e il servizio della navigazione sono i più potenti fattori e monopolizzatori dello scambio internazionale.

Secondariamente io dico: se avete dato una rappresentanza a due italiani residenti in Roma, se ne avete dato uno alla lega nazionale fra le Società cooperative italiane ed un altro alle Società di mutuo soccorso, io credo che, se le cose si facessero ponderatamente, si dovrebbe guardare anche agli istituti internazionali italiani. Nel 1881 vi era una sola Camera di commercio fuori d'Italia. Vi fu un ministro che ottenne dalla simpatia e dalla sua diligenza

che le Camere di commercio potessero sorgere in molti paesi.

Ora io dico che, mentre vediamo non lontana l'ora in cui nel nostro Parlamento dovranno siedere i deputati delle colonie, siano pure esse commerciali, perchè non si è dato il diritto alle colonie nostre commerciali di mandare a loro spese delegati a questo Consiglio?

Noi siamo di continuo oppressi da lettere private, da giornali, i quali accusano, o esagerano le colpe o diffamano i nostri funzionari: noi abbiamo nella legge consolare e nel regolamento la possibilità di organizzare colonie col sistema rappresentativo; ma, meno un piccolo tentativo fatto a Costantinopoli, non si è voluto dare ai consoli l'ordine di circondarsi dei padri di famiglia, dei notabili della colonia che formerebbero un corpo come erano nel medio evo le colonie nostre commerciali.

La mia proposta è quindi questa: che sia dato diritto alle colonie di commercio all'estero, di potere inviare a loro spese consiglieri presso il Consiglio di emigrazione.

Allora saprete la verità, allora vi sarà quella corrente della pubblica opinione, a cui con le reminiscenze patriottiche e liberali si raccomandava il ministro degli esteri.

Se questa cosa non l'accetterete, a me nulla importerà, ma avrò fatto il mio dovere ed ho detto.

LAMPERTICO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LAMPERTICO, *relatore*. Brevissime parole, tanto più che veramente posso farle brevissime, perchè io non ho bisogno di spaziare in un campo di questioni, che eccedono i confini della discussione presente.

Risponderò alle osservazioni fatte dal senatore Pisa, cioè perchè si siano ammessi i rappresentanti delle cooperative. Per dire il vero, mi giunge nuova la domanda, poichè, se il Consiglio di emigrazione ha bisogno di informazioni esatte sulle cause della emigrazione, e sulla condizione degli emigranti, non so pensare, chi le possa somministrare meglio delle società cooperative nello svolgimento che hanno preso ai di nostri.

Si teme, che si destini al Commissariato un numero di impiegati soverchio. Si dubita, che la scelta del commissario non sia adeguata

alle vaste e importanti incombenze, che gli sono affidate.

Certo: è desiderabile che il numero non sovrabbondi, perchè dove bastano due, tre fanno meno di due.

Ne abbiamo anzi formato oggetto di una raccomandazione in un ordine del giorno, che il Governo accetta, anche perchè conforme alle assicurazioni date nella Camera dei deputati.

Quanto al commissario, anzichè censurare, che la scelta si sia limitata agli impiegati superiori dello Stato, è dovuta lode al Governo del Re di averla così sottratta alle vicende politiche.

È tanto esteso il numero di coloro che hanno parte all'amministrazione dello Stato, che non si può temere, che non si possa fare scelta adatta.

Anzi oggidi, quando alcuno liberamente adempie uffici, che comunque si è soliti di vedere affidati a chi ha parte nelle amministrazioni dello Stato, il mondo non sa capacitarsi, che sia un semplice cittadino, e gli dà senz'altro, come accade tante volte per me, il titolo di professore. (*ilarità*).

Il designare in modo particolare quale idoneità si richieda sarebbe tutt'altro che un bene.

Abbiamo un Governo, oppure no? Quando il Governo c'è, deve rispondere dell'opera sua, e non dobbiamo sostituirci a esso.

Queste le mie opinioni, i miei principî; questo io espongo al Senato in nome dell'Ufficio centrale. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, verremo ai voti. L'emendamento del senatore Vitelleschi consiste nella soppressione delle parole: « tra gli alti impiegati dello Stato ».

Chi accoglie questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova l'emendamento non è approvato).

Pongo ora ai voti l'articolo 7 nel testo proposto dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Rileggo ora l'aggiunta proposta dal senatore Pierantoni:

« Le Camere di Commercio esistenti in paesi stranieri avranno la potestà di mandare a loro spese consiglieri presso il Consiglio di emigrazione ».

VITELLESCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLESCHI. Io trovo giusto il concetto che informa questo emendamento, perchè certo sarebbe opportuno ed utile molto che del Commissariato facesse parte qualcuno appartenente alle Camere di commercio delle nostre colonie.

Però io non saprei accettare quell'emendamento del senatore Pierantoni in una forma così indeterminata.

Perchè fosse possibile votare questo emendamento bisognerebbe che ci s'intendesse sul numero dei consiglieri.

Ora la determinazione proporzionale del numero dei consiglieri è difficile farla dal momento che l'Ufficio centrale e il ministro non accettano l'emendamento.

Io quindi, pur riconoscendo che l'idea che l'ha ispirato forse è buona, non credo si possa votare un'emendamento così indeterminato di cui l'applicazione sarebbe impossibile.

PIERANTONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. È costume parlamentare il chiedere se l'Ufficio centrale e il ministro accettino il concetto di un'aggiunta, perchè la forma di alcuna di esse non s'improvvisa. Se il concetto si accetta, l'Ufficio centrale si riunisce, esamina, delibera e propone.

Io ho fatta una proposta, che mi pare giusta ed utile, perchè, se si dà ad alcuna delle corporazioni commerciali che vivono nel Regno il diritto d'intervenire nel Consiglio, maggiormente si deve dare lo stesso diritto agli Italiani che sono all'estero, facendoli rappresentare dalle Camere di commercio.

Io non intendo di togliere all'Ufficio centrale il diritto di perfezionare l'aggiunta; potrebbe chiamarmi per ascoltarmi e per determinare la proposta: ma, se è invariato il proponimento di non dare adito ad alcun miglioramento, faccia quel che vuole la maggioranza: il tempo darà ragione alla mia proposta.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale ed il ministro hanno già dichiarato che non accettano alcuna modificazione o emendamento.

Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'aggiunta proposta dal senatore Pierantoni e che ho già letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvata.

Passiamo ora all'art. 8 che rileggo:

Art. 8.

Il Commissariato corrisponde con le autorità del Regno, coi regi consoli all'estero, con gli uffici d'emigrazione degli altri Stati, e con tutte le istituzioni che nel Regno e all'estero si occupano della protezione degli emigranti.

Ha il diritto di affissione gratuita dei suoi manifesti, in ogni stazione o agenzia, nei piroscafi, vetture e altri mezzi di trasporto per terra o per acqua.

Il ministro degli affari esteri dovrà presentare ogni anno al Parlamento, non più tardi del mese di aprile, una relazione sui servizi dell'emigrazione, allegando un rapporto del commissario generale sul movimento dell'emigrazione permanente e temporanea, sulle operazioni dei vettori e dei loro rappresentanti, sulle modificazioni che l'esperienza suggerisse di apportare alle norme vigenti, e sopra ogni altro punto che interessi l'emigrazione.

Questa relazione dovrà esser iscritta all'ordine del giorno nella tornata successiva, per la sua discussione e approvazione.

(Approvato).

Art. 9.

Il Ministro degli affari esteri, di concerto col Ministro dell'interno, nominerà nei porti di Genova, Napoli e Palermo, e di quelle altre città che fossero determinate per decreto reale, un ispettore dell'emigrazione, investito anche della qualità d'ufficiale di pubblica sicurezza, e preso tra gl'impiegati dell'Amministrazione dell'interno.

L'ispettore eserciterà le attribuzioni che verranno indicate dal Regolamento, e vigilerà alla tutela e visita del bagaglio degli emigranti sia in partenza sia al ritorno.

(Approvato).

Se non sorgono obiezioni, rimanderemo il seguito della discussione a domani.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Sono dolente di dover dare comunicazione al Senato del seguente telegramma pervenutomi dal prefetto di Milano:

« Da alcune ore le condizioni del maestro Verdi non lasciano più adito alla speranza ». *(Sensazione profonda)*.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani:

1. Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni sull'emigrazione (N. 29 - *urgenza*).

2. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Tutela delle rimesse e dei risparmi degli emigrati italiani all'estero (N. 39 - *urgenza*);

Modificazioni alla legge 6 agosto 1891, n. 483, per il servizio di vendita dei sali e tabacchi (N. 76 - *urgenza*);

Approvazione di due contratti di permuta dei beni stabili fra il demanio dello Stato ed il comune di Venezia: Autorizzazione al Governo di concludere un'altra permuta di stabili col comune di Roma (N. 70);

Esercizio economico di ferrovie a traffico limitato comprese nelle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula (N. 31);

Rinnovazione e scioglimento dei Consigli comunali e provinciali (N. 27).

La seduta è sciolta (18 e 20).

Licenziato per la stampa il 31 gennaio 1901 (ore 12.30).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.